



THE INTERNATIONAL
ASSOCIATION
OF LIONS CLUBS

*“LA COSTITUZIONE ITALIANA:
CONOSCKERLA ED AMARLA.”
LE PROPOSTE DEI LIONS PER
L’EDUCAZIONE ALLA GIUSTIZIA
ED ALLA LEGALITÀ*



Quaderni
del Lionismo

76

Poste Italiane S.p.A
Spedizione in
Abbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DRCB
ROMA

CONVEGNO
TIVOLI TERME, 16 APRILE 2011

Elenco dei Quaderni finora pubblicati

- N. 1 Aprile 1972**
La certezza del diritto quale garanzia della libertà del cittadino
- N. 2 Giugno 1972**
La regolamentazione del diritto di sciopero per il superamento della conflittualità tra le forze della produzione e del lavoro
- N. 3 Febbraio 1973**
Il recupero dei disadattati fisici e psichici
- N. 4 Aprile 1973**
Interesse della società alla tutela ed alla sopravvivenza delle libere professioni insostituibili pilastri della libertà di tutti i cittadini
- N. 5 Aprile 1974**
*La giustizia al servizio del cittadino
Prospettive di riforma*
- N. 6 Giugno 1974**
Il fenomeno della violenza
- N. 7 Aprile 1975**
La Costituzione trent'anni dopo
- N. 8 Maggio 1975**
Riforma Sanitaria: alba o tramonto dell'assistenza
- N. 9 Giugno 1975**
Il Lionismo come partecipazione alla vita sociale
- N. 10 Maggio 1976**
Il Sindacalismo in Italia, oggi
- N. 11 Aprile 1977**
La scuola ed il futuro dell'economia
- N. 12 Maggio 1977**
Istituzioni ed economia
- N. 13 Gennaio 1978**
Problemi turistici del Lazio
- N. 14 Aprile 1978**
La scienza: conquista dell'uomo o fonte della sua distruzione?
- N. 15 Giugno 1978**
Al passo con l'Europa: rilancio della cultura, delle istituzioni, dell'economia - Giungla retributiva
- N. 16 Aprile 1979**
I cittadini invalidi e l'associazionismo
- N. 17 Maggio 1979**
La protezione civile: problemi e prospettive
- N. 18 Aprile 1980**
Problemi d'oggi - Democrazia governabilità, inflazione
- N.18s Maggio 1980**
I mestieri tradizionali per la conservazione del patrimonio architettonico (Associazione Internazionale dei Lions Clubs - Ministero dei Beni Culturali - Consiglio d'Europa) - Fuori serie
- N. 19 Maggio 1981**
Per la salute del cittadino
- N. 20 Giugno 1981**
Problemi e prospettive dell'occupazione giovanile
- N. 21 Maggio 1982**
*Fonti energetiche alternative
Proposte di impianti pilota in Versilia*
- N. 22 Maggio 1983**
Il giudice nell'equilibrio dei poteri dello Stato
- N. 23 Giugno 1983**
Problemi d'oggi - Lavoro e professionalità energie alternative ed integrative
- N. 24 Maggio 1984**
Le riforme istituzionali
- N. 25 Giugno 1985**
Ipotesi per una leadership per il futuro
- N. 26 Maggio 1986**
Droga famiglia società
- N. 27 Aprile 1987**
Scienze e tecnologia fra sviluppo e sicurezza: la sfida degli anni '90
- N. 28 Dicembre 1987**
I trapianti d'organo
- N. 29 Dicembre 1988**
I boschi e il fumo nel bacino del Mediterraneo
- N. 29/b Maggio 1989**
Conoscersi bene per servire meglio
- N. 30 Dicembre 1989**
Il volontariato fra pubblico e privato
- N. 31 Marzo 1990**
Donazione degli organi - Quando cessa la vita?
- N. 32 Settembre 1990**
Il cittadino e le istituzioni: vittima o protagonista?
- N. 33 Marzo 1991**
Il volontariato: problemi e prospettive giuridiche
- N. 34 Dicembre 1991**
Etica individuale e coscienza collettiva: modelli di comportamento
- N. 35 Maggio 1992**
*Un nuovo cittadino per un nuovo Stato
La legge 7 agosto '90 n. 241*
- N. 36 Novembre 1992**
*Associazionismo e volontariato
La legge 11 agosto 1992 n. 266*
- N. 37 Giugno 1993**
*La libertà di stampa e diritti del cittadino.
Il segreto giudiziario*
- N. 38 Ottobre 1993**
Valori aggreganti per l'associazionismo politico
- N. 38/b Settembre 1994**
Conoscere il lionismo (Etica, scopi ed organizzazione del Lions International)
- N. 39 Novembre 1994**
L'anziano, anello di congiunzione un passato, presente e futuro
- N. 40 Marzo 1994**
Ruolo dei lions club in un sistema di democrazia partecipativa
- N. 41 Novembre 1995**
Scuola - Famiglia - Sanità
- N. 42 Maggio 1996**
L'unità nazionale precetto primario della nostra Costituzione
- N. 43 Dicembre 1996**
Al crepuscolo delle ideologie i grandi ed antichi valori della solidarietà e della tolleranza per una migliore convivenza pluralista e per uno Stato al servizio della persona umana
- N. 44 Giugno 1997**
Potere, moralità, corruzione - La morale di parata e la morale di giornata
- N. 45 Dicembre 1997**
L'autismo
- N. 46 Giugno 1998**
I diritti dell'uomo e la tutela dei minori
- N. 47 Dicembre 1998**
Le conquiste della scienza ed il loro uso distorto
- N. 48 Aprile 1999**
L'internazionalità del Lionismo
- N. 49 Maggio 1999**
Il difensore civico
- N. 50 Luglio 1999**
Congressi
- N. 51 Aprile 2000**
Disoccupazione e lavoro
- N. 52 Maggio 2000**
I Lions per i trapianti
- N. 53 Giugno 2000**
Il dizionario dei Lions
- N. 54 Luglio 2000**
Luci ed ombre del giudice unico
- N. 55 Febbraio 2001**
Conoscere il lionismo per viverlo a pieno
- N. 56 Giugno 2001**
Il termine della vita
- N. 57 Gennaio 2002**
La donazione del sangue del cordone ombelicale
- N. 58 Maggio 2003**
"Il Lions Clubs International"
- N. 59 Giugno 2003**
La violenza nel mondo giovanile
- N. 60 Giugno 2003**
... Educando gli adolescenti alla non violenza
- N. 61 Giugno 2004**
Tecnologia, innovazione e qualità della vita
- N. 62 Febbraio 2005**
I Lions Club protagonisti nella società
- N. 63 Febbraio 2006**
Il futuro del lionismo tra sfide e risposte del mondo che cambia
- N. 64 Aprile 2006**
*I due convegni:
Impegno civico: una sfida per il lionismo
Dal trattato di Roma alla costituzione europea*
- N. 65 Dicembre 2006**
*Cinquant'anni di lionismo nel distretto 108L
I valori, la storia, le attività, gli uomini*
- N. 65b Dicembre 2006**
*Cinquant'anni di lionismo nel distretto 108L
Le iniziative dei Club*
- N. 66 Giugno 2008**
Dove va l'agricoltura del 3° millennio?
- N. 67 Maggio 2009**
*"Innovazione... Innovazione... Innovazione"
Costruiamo insieme un nuovo corso del Lionismo*
- N. 68 Settembre 2009**
Testamento biologico
- N. 69 Aprile 2010**
Qualità e merito nella scuola italiana
- N. 70 Aprile 2010**
"Medicina e ricerca: il ruolo del medico e del mass media nella corretta informazione scientifica a tutela della salute del cittadino"
- N. 71 Maggio 2010**
"Prospettive ed opportunità per i giovani nel prossimo decennio"
- N. 72 Giugno 2010**
"Una Giustizia equilibrata e sollecita al servizio della Società reale"
- N. 73 Febbraio 2011**
*"I giovani protagonisti nell'associazionismo lions"
Rafforziamo la Leadership di domani*
- N. 74 Marzo 2011**
*Tutela dell'ambiente.
La gestione dei rifiuti per un vivere sostenibile*
- N. 75 Maggio 2011**
Economia ed etica di impresa

Direttore Responsabile

GWA PDG Osvaldo de Tullio

Condirettore

Armando Di Giorgio

Vice Direttore

Giuseppe Bellisario

Redazione

Elia Balzarini

Alberto Diana

Francesco Etna

Massimo Giannaccari

Carlo Rovida

Questa pubblicazione è edita dalla
Associazione Internazionale dei Lions Club
Distretto 108 L - I.T.A.L.Y.
nell'anno sociale 2010-2011

Governatore prof. Naldo Anselmi

Direttore Responsabile GWA PDG Osvaldo de Tullio

Autorizzazione del Tribunale di Roma n° 14457 del 17-3-1972

Stampa Industria Tipografica Laziale - Palestrina

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DRCB - Roma
Anno XXXIX - n° 76 giugno 2011
Periodico Quadrimestrale

QUADERNI DEL LIONISMO

76

“LA COSTITUZIONE ITALIANA:
CONOSKERLA ED AMARLA.”
*LE PROPOSTE DEI LIONS PER L'EDUCAZIONE
ALLA GIUSTIZIA ED ALLA LEGALITÀ*

CONVEGNO
TIVOLI TERME, 16 APRILE 2011

“LA COSTITUZIONE ITALIANA: CONOSCERLA ED AMARLA.”
LE PROPOSTE DEI LIONS PER L'EDUCAZIONE ALLA GIUSTIZIA ED ALLA LEGALITÀ

Multidistretto 108 ITALY
Tema di Studio Nazionale 2010/2011

CONVEGNO

Tivoli Terme, 16 Aprile 2011

Cerimoniere

Dr. Quintino Mezzoprete

Cerimoniere per il Lazio, Distretto 108 L

Moderatore

Dott. Stefano Camurri Piloni

Presidente del Consiglio dei Governatori
MD 108 ITALY

PROGRAMMA

Saluti

Prof. Naldo Anselmi

Governatore 2010/2011 Distretto 108 L

Dott. Stefano Camurri Piloni

Presidente del Consiglio dei Governatori
MD 108 ITALY

Dr. Sandro Gallotti

Sindaco di Tivoli

Arch. Eligio Rubeis

Sindaco di Guidonia

Prolusione

Prof. Annibale Marini

Presidente Emerito della Corte Costituzionale
Componente del CSM

“La Costituzione del 1948 ed il ruolo della Corte Costituzionale”

Relazioni

Sen. Andrea Pastore

Membro Commissione permanente Affari
Costituzionali

“Autonomia, decentramento e libertà politiche nella Costituzione”

Prof. Gianfranco Amenta

Docente di Diritto all'Università di Palermo

“Libertà civili nella Costituzione e tutela della privacy”

GWA/PDG Prof. Osvaldo de Tullio

Presidente Onorario Corte dei Conti

“Libertà di pensiero e libertà di stampa”

PDG Prof. Bruno Ferraro Presidente del Tribunale di Tivoli
“La Famiglia e la Scuola nella Costituzione”

Prof. Andrea Maria Azzaro Docente di Diritto Privato Università di
Urbino
“Lavoro e libertà economiche nella Costituzione”

DG Prof. Naldo Anselmi Governatore Delegato al Tema nel Consiglio
dei Governatori
“Le attività dei Distretti sul tema di studio”

Interventi

“La Costituzione in Tribunale”

- Avv. Simone Ariano Presidente Ordine Avvocati - Tivoli

“La Costituzione e l’Università”

- Dr. Pier Luigi Crosti Presidente Campus Universitario Pomezia

“La Costituzione nelle scuole”

- Antonio D. Giordano, Silvia Narzisi, Sara Narzisi, Rosalaura Rossi, Andrea Pastori
- Studenti IV G, Liceo L. Spallanzani, Tivoli

“Saluto al Convegno”

- Dott. Alessandro Giovine Console Generale d’Italia a Stoccarda
(Lettera presentata e illustrata dal PDG Bruno Ferraro)

“La Costituzione per gli Italiani all’Estero”

- Dr. Alfredo Casciello Ministero Affari Esteri

Conclusioni

Dott. Stefano Camurri Piloni

Chiusura

- DG Prof. Naldo Anselmi
- CC Dott. Stefano Camurri Piloni

SALUTI

Cerimoniere

Prende la parola il Governatore del Distretto 108 L, prof. Naldo Anselmi per il suo indirizzo di saluto

DG Prof. Naldo Anselmi

Delegato dal Consiglio dei Governatori per il Tema Nazionale

Porgo un caloroso benvenuto e il mio cordiale saluto a Voi tutti partecipanti a questo Convegno, dedicato al Tema di Studio Nazionale 2010-2011 su “La Costituzione Italiana: conoscerla ed amarla”, votato con entusiasmo, in coincidenza con i 150 anni dell’Unità d’Italia, al 58° Congresso di Montecatini. Un saluto particolare al Presidente del Consiglio dei Governatori, l’amico Stefano Camurri, alle Autorità ed ai Relatori.

Sia come Governatore Delegato per questo Tema, sia come Governatore di questo Distretto, 108 L, mi sento profondamente commosso nel vedere tante persone presenti, anche se ritengo opportuno sottolineare come le presenze sarebbero sicuramente state ancor più elevate se la data del convegno fosse rimasta quella prevista, il 30 aprile. Un evento particolare, la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II decisa per il 1 maggio, ci ha indotto a spostarla ad oggi, generando molte defezioni in quanto i Distretti stanno tutti alacremenente operando per il Lions Day. Ciò non di meno, siamo molti. Ringrazio i Lions dei vari distretti che sono venuti fin qui, anche da molto lontano, a cominciare proprio dall’amico Camurri (Distretto Ta2). Tra questi ringrazio il Governatore del Distretto 108 Ia2, l’amico Carlo Forcina, ed i coordinatori dei Comitati sul Tema di Studio, Gianmario Bolloli (Distretto Ia2), Gianni Dovier (Distretto Ta2), Claudio Adanti (Distretto AB) e Gianfranco Amenta (Distretto Yb), per la loro partecipazione alla Tavola rotonda sulle attività sul tema svolte dai club nei vari distretti. Essi, insieme al Coordinatore per il Distretto 108L, Bruno Ferraro, rappresentando le più diverse aree geografiche del nostro Paese (nord est, nord ovest, centro e sud), hanno permesso di avere un quadro molto significativo sulle azioni globalmente portate avanti sul tema. Ringrazio le classi degli studenti qui presenti in quanto questo tema è rivolto soprattutto ai giovani, a voi giovani, oltre che naturalmente agli immigrati ed a tutti cittadini. Quindi Vi ringrazio, cari ragazzi, unitamente alla Preside che vi ha stimolato a venire, la Professoressa Luisa Rettighieri, che è anche il presidente del Lions club Tivoli D’Este, co-organizzatore del congresso, insieme al Lions club Tivoli Host, al cui presidente, Roberto Coccia, vanno parimenti tanti ringraziamenti. Ringrazio sentitamente tutti i relatori, che ci erudiranno con le loro relazioni; ringrazio i sindaci di Tivoli e Guidonia non soltanto per averci ospitato, ma anche per tutti i contributi che hanno elargito, in quanto molto del materiale di cui abbiamo usufruito è proprio opera loro. Ringrazio il comitato organizzatore, a cominciare dal Magistrato Bruno Ferraro, che è anche relatore, nonché promotore del Tema di studio, e tutti coloro che si sono adoperati per l’organizzazione di questo importante convegno, e sono molti, a cui io vi prego

di tributare un caloroso applauso. Un ringraziamento, ovviamente, alla soprano che ci ha deliziato con il canto dell'inno di Mameli, a tutti i rappresentanti governativi, regionali ed altre autorità che ci onorano della loro presenza. Fatti i ringraziamenti, io non altro da aggiungere se non l'auspicio e l'augurio che questi lavori proseguono in maniera positiva ed efficace. Sono certo che uscendo da questo convegno, noi ci sentiremo tutti arricchiti di conoscenze sulla Costituzione, di quegli elementi che molte volte ci sfuggono nella vita quotidiana. Vi informo infine che gli atti di questo convegno saranno pubblicati e saranno anche distribuiti in forma informatica.

Di nuovo un saluto cordiale ed una buona permanenza a tutti. Grazie.

Cerimoniere

Prende ora la parola il Dott. Stefano Camurri Piloni, Presidente del Consiglio dei Governatori

CC Dott. Stefano Camurri Piloni Presidente del Consiglio dei Governatori

Carissimi amici, a nome mio personale e del Multidistretto Italia che rappresento, desidero stringervi tutti in un grande lionistico abbraccio.

Fare una, per quanto breve presentazione, di un argomento così importante, potrebbe richiedere una decina di ore e 500 cartelle; ne ho portate 250 per cui sarò abbastanza breve. "La costituzione italiana: conoscerla ed amarla - le proposte dei Lions per l'educazione alla giustizia ed alla legalità", è un argomento importantissimo perché parlare oggi di legalità e giustizia è sicuramente molto difficile, è sicuramente, comunque, una cosa importante particolarmente nei confronti dei giovani; voglio solo ricordarci fra gli scopi del lionismo, appunto mi sono portato le 250 cartelle: "promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza e prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità", fa parte del nostro essere Lions, fa parte del nostro essere cittadini italiani, interessarci della Costituzione e interessarci dell'educazione per ritrasmettere la cultura. La cultura, ricordiamoci, è la cosa più importante che abbiamo, perché ci potranno rubare i soldi dal portafogli, l'argenteria da casa, potranno rubarci qualsiasi cosa, ma nessuno potrà mai rubarci la cultura, la cultura è l'unico mezzo vero, importante di emancipazione che possiamo avere, l'unico mezzo che ci permetterà sempre e comunque di essere all'avanguardia.

Ringraziamo il soprano che così gradevolmente ci ha fatto ascoltare l'inno nazionale. L'inno d'Italia, forse non avrà delle parole particolarmente belle, forse sarà un po' vetusto, la musica sicuramente non è una musica degna di Wagner, però l'inno d'Italia, come quel pezzettino di stoffa che sventola, è la nostra Patria, siamo noi, è il nostro territorio è il fatto di essere italiani, siamo sempre e comunque orgogliosi di poter far sventolare quel pezzettino di stoffa che è la nostra Patria e di ascoltare quelle quattro parole che sono il nostro essere italiani; ricordiamocelo sempre e amiamo l'Italia e la nostra Patria.

Cerimoniere

Invito il Sindaco di Tivoli, Sandro Gallotti, per un saluto.

Dr. Sandro Gallotti

Sindaco di Tivoli

Grazie. Buongiorno a tutti.

Un grazie particolare agli amici Lions che hanno scelto Tivoli per questo convegno, pertanto un ringraziamento particolare va al presidente Ferraro che si è adoperato in maniera eccezionale perché questo evento venisse effettuato qui a Tivoli. Oggi parliamo di Costituzione. Credo che mai come in questi momenti parlare di Costituzione sia importantissimo perché secondo me la Costituzione è come le fondamenta di un palazzo, sono quelle regole, diciamo, che dopo la guerra hanno permesso a questa nazione di crescere, svilupparsi e di diventare grande perché, ecco, oggi l'Italia compie 150 anni ed è giusto quello che diceva poco fa il Presidente del Consiglio dei Governatori cioè nel senso che ci dobbiamo sentire orgogliosi di essere italiani. Forse troppe volte parliamo male dell'Italia, troppe volte noi stessi abbiamo il gusto di parlarci male quando invece dovremmo riflettere che l'Italia, comunque, è una delle 5/6 nazioni più industrializzate del mondo: non avendo materie prime, questo qualcosa vorrebbe dire! Il fatto stesso che abbiamo delle eccellenze in tutti i campi, iniziando dalla cultura, iniziando dall'impresa, iniziando dal mondo della sanità, in Italia ci sono delle eccellenze, allora perché dobbiamo parlarci contro, come si dice, per gusto politico. Qualche tempo fa avete assistito a delle cose che secondo me sono vergognose: nel Parlamento Europeo è stata portata una mozione perché in Italia c'era poca libertà di stampa, insomma, credo che queste cose facciano male, facciano male a noi stessi parlare male di noi; ma quale mancanza di libertà di stampa? Ma guardiamo i giornali, guardiamo la televisione, guardiamo tutto, possiamo dire tutto di tutti! Pertanto mettiamo un attimo da parte gli antagonismi; abbiamo 150 anni e sicuramente sono pochi, una nazione che ha 150 anni non è vecchia: pensate che Tivoli quest'anno ha compiuto 3226 anni, insomma, voglio dire, celebriamo la Costituzione; sono momenti, viviamo in questi momenti situazioni non facili, leggevo qui "giustizia e legalità", sicuramente viviamo di uno dei momenti dove queste due, questi due poteri, giudiziario e potere politico, diciamo, si contrappongono, beh qui dobbiamo ritrovare tutti il buon senso, secondo me, a mio modestissimo parere, dovremmo tutti fare un passo indietro, stare ognuno per la sua parte, e ritrovare lo spirito della Costituente, perché i Padri Costituenti avevano cercato di dare, diciamo, gli stessi poteri alla giustizia e al potere politico, oggi purtroppo questo scontro che stiamo vivendo sicuramente ci può portare non sappiamo dove, perciò ritroviamo lo spirito della Costituzione, ritroviamo lo spirito dei nostri padri, i nostri nonni; l'hanno fatto perché l'Italia ha grandi potenzialità, noi dobbiamo essere orgogliosi di essere italiani; la politica, la giustizia ritrovino insieme lo spirito che ha fatto crescere, da dopo la guerra, ricordiamoci che cosa era l'Italia dopo la guerra a oggi, che ha fatto diventare grande questa nazione. Viva l'Italia. Buon lavoro a tutti.

Cerimoniere

Invito il Sindaco di Guidonia, Eligio Rubeis, per un saluto.

Arch. Eligio Rubeis Sindaco di Guidonia

Buon giorno a tutti.

Egregio Presidente del Consiglio dei Governatori, Egregi Signori Governatori, Signor Presidente del tribunale di Tivoli, Autorità civili e militari, Signore e Signori, con vivo apprezzamento per la scelta del tema nazionale proposto dai Lions mi onoro di portarvi il saluto dell'Amministrazione Comunale di Guidonia Montecelio e mio personale all'inizio di questo convegno.

La Costituzione Italiana rappresenta uno dei più straordinari esempi di sintesi del pensiero sociale, politico e, direi, umano che l'Italia sia stata in grado di esprimere nell'ultimo secolo. Oggi, in diversi saggi sull'unità d'Italia, è stata evidenziata la stretta continuità tra Risorgimento e Costituzione Repubblicana, entrambi momenti - forse irripetibili - in cui l'interesse ed il bene supremo della comunità nazionale hanno consentito a forze politiche di espressione affatto diversa tra loro (basti qui citare la tradizione dei movimenti cattolici, liberali e socialisti) di contribuire alla costruzione di un edificio comune.

In questi anni, credo di interpretare il pensiero di tutti voi, i simboli della nazione hanno finalmente recuperato uno spazio che una certa parte ideologica aveva loro intercluso. Ma i simboli, pur nella loro capacità di svelare rivelando, sono pur sempre elementi di una tradizione, prospettiva unica perché unificante, ma incapace di esprimere quel carattere di sviluppo e crescita che un popolo richiede alle proprie classi dirigenti per trasmetterli a chi verrà dopo di noi.

Orbene, la Costituzione Repubblicana, legge fondante del nostro stato e norma regolatrice dei rapporti pubblici e privati, è forse il vero simbolo di questa nazione ed intorno a questo simbolo vivente, noi cittadini ed amministratori dobbiamo raccoglierci per sostenere la nostra azione e trarre ispirazione per le politiche realmente necessarie al benessere ed al progresso della nostra amata Italia.

Con tali auspici porgo a voi presenti, a voi relatori, un buon lavoro ed un particolare ringraziamento da parte del Comune di Guidonia a voi Lions per quello che avete fatto negli anni passati e di quello che fate. Io sono Sindaco da poco e ricordo bene quello che avete fatto ieri, un momento particolare per la nostra città. Ricordo quanto hanno fatto i Lions in Italia e nel mondo, questo grande associazionismo che vive, e soprattutto con grande capacità i Lions hanno sempre fatto azioni importanti come questa di oggi ma significative come quella di ieri, di quella rotonda che abbiamo inaugurato. Vi auguro buon lavoro.

Cerimoniere

Con il saluto di benvenuto al vice prefetto vicario dottoressa Mineva che rappresenta il prefetto di Roma, prego di iniziare i lavori.

PROLUSIONE

Prof. Annibale Marini

“La Costituzione del 1948 ed il ruolo della Corte Costituzionale”

Desidero innanzitutto porgere il mio più cordiale saluto al primo cittadino di Tivoli, agli autorevoli rappresentanti dei Lions e in primo luogo al collega Anselmi, per il graditissimo invito a parlare sul ruolo della Corte Costituzionale. Non posso, tuttavia, non dire due parole sul quadro generale in cui questo tema deve essere collocato, che è quello di assicurare una diffusa ed effettiva conoscenza della Costituzione. La nostra Carta Costituzionale è una Carta abbastanza recente, risale al 1948, e devo dire, purtroppo, che è mancata da parte dello Stato o meglio da parte delle autorità preposte all'educazione dei giovani, un'opera diretta al suo studio ed ad una sua approfondita conoscenza. Una volta c'era una materia scolastica che si chiamava educazione civica e che, anche se sono pronto a ricredermi, penso che non ci sia più. Devo invece dire che in tutti gli altri paesi, cominciando dagli Stati Uniti d'America, citati come esempio di democrazia, esiste una particolare attenzione a quelli che sono considerati i valori fondanti dello Stato e in primo luogo alla Costituzione. Cito, anche se la citazione può apparire scontata, quella cerimonia dell'alzabandiera che noi probabilmente non riusciamo a comprendere, ma che ha un suo particolare significato esprimendo, senza alcuna retorica, l'affetto che gli americani hanno per la loro Carta Costituzionale. Noi invece, purtroppo questa conoscenza della nostra Costituzione non ce l'abbiamo e vorrei ricordare che si può amare solo ciò che si conosce. Quando fu celebrato il 50° anniversario della Corte ad una giornalista che mi chiedeva: “Cosa pensa di questo 50° anniversario?”, risposi “Tutto il bene possibile, però ho un dubbio e cioè che i nostri cittadini non sappiano cosa è la Corte Costituzionale”, ed aggiunsi, “sì, questo è il dubbio che ho, e allora faccia una cosa, anziché intervistare me, posto che le interviste spesso ripetono non già quello che l'intervistato pensa ma quello che pensa debba essere riferito, faccia una cosa intervisti un pochino i cittadini e chieda loro cosa è la Corte Costituzionale”. La giornalista seguì il suggerimento e venne fuori una trasmissione tra le più singolari che si possono immaginare perché di tutti gli intervistati nessuno sapeva cosa era la Corte: taluni la confondevano con la Corte dei Conti, altri con la Corte di Cassazione, altri, ancora, con il Tribunale di Roma; e il bello era che non sapevano neppure dove era ubicata la Corte. E questa devo dire fu un'intervista che dovrebbe essere spesso ricordata. Passando al tema che mi è stato assegnato, e cioè al ruolo della Corte costituzionale, potrei cavarmela, forse con vostra grande soddisfazione, con una battuta, dicendo che è un ruolo di garanzia, e fermarmi qui; però non lo faccio per non deludervi o forse perché un dovere di ospitalità mi obbliga a parlare. Ed aggiungo dunque che la Corte costituzionale appartiene al novero delle garanzie costituzionali; se voi leggete l'impianto della Carta, vedrete che essa come del resto tutte le Carte Costituzionali, è una Carta di principi, non di norme: principio della libertà di manifestazione del pensiero; principio della libertà di iniziativa economica,

principio della libertà personale e così via. Con la precisazione che occorre fare una distinzione tra prima e seconda parte della Carta: la prima è, come dicevo, dedicata a quei principi cui accennavo, principi così importanti che da taluno si è detto che la nostra Costituzione è una Costituzione personalista, fondata cioè sulla tutela della persona ed è una prima parte, se mi consentite una valutazione, non solo apprezzabile ed apprezzata, ma anche se mi è consentita una seconda valutazione, modernissima. Questo non significa che questa prima parte abbia anche disciplinato il futuro, trattandosi di una virtù che non appartiene agli uomini, significa soltanto che si tratta di principi che possono essere e devono essere interpretati. Faccio un esempio. Quando è entrata in vigore la Carta, parlo del 1948, il problema della privacy non era particolarmente avvertito, non essendoci tutte quelle aggressioni alla riservatezza della persona che si verificano oggi. Ma trattandosi di una Costituzione moderna essa deve essere adeguata a quelle esigenze che all'epoca in cui è stata emanata la Costituzione non erano avvertite e questo spetta al giudice. Si discute se la Corte Costituzionale è un giudice: vi risparmio questi discorsi che sono un po' datati e un po' forse fuori luogo, perché quando si giudica, perlomeno dal punto di vista sostanziale, abbiamo sempre un giudice. È vero che se ne parla come garanzia Costituzionale ed è giusto anche questo, però è sempre un giudice. Infatti, si dice correntemente e anche un po' forse impropriamente, che la Corte costituzionale è il giudice delle leggi, ho detto impropriamente perché non si tratta di giudicare la legge, si tratta di giudicare la conformità di una legge alla Carta Costituzionale. La Corte Costituzionale non si mette a giudicare le leggi, ed a stabilire se esse siano buone o cattive; compito questo che spetta al Parlamento. La Corte Costituzionale ha solo il compito, e non è il solo compito badate bene, di giudicare la conformità delle leggi alla Costituzione ed ai principi in essa enunciati; non abbiamo nella Costituzione, lo ripeto ancora, norme come ce l'abbiamo nel codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile. Quindi la Corte ha un ampio margine per stabilire se una determinata legge, faccio un'ipotesi, sia o meno conforme al principio di libertà di manifestazione del pensiero. Sul rapporto tra il giudice e la legge, tre o quattro giorni fa facevo questa osservazione: nella Costituzione sta scritto che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, questo lo dice la Costituzione, e lo dice precisamente l'articolo 101 secondo comma della Costituzione. Però io vi faccio una domanda: la legge chi la interpreta? La risposta è che la legge è interpretata dal giudice. E quindi, senza giochi di parole, anche la legge è soggetta ai giudici. Dire che il giudice è soggetto alla legge è un'espressione traslata per esprimere la onnipotenza della legge, affermando che il giudice non può prescindere dalla legge, però poi la legge viene interpretata dal giudice e applicata dal giudice il quale dice "la legge dispone questo", "la legge si applica in questo modo". Quindi, se potessi fare un'osservazione senza essere frainteso, data anche la mia attuale veste, direi che la legge è anche soggetta al giudice e non può non essere soggetta al giudice, perché è il giudice che la interpreta. E interpretare significa chiarire il significato di quello che dice la norma. Quello che non può fare il giudice, è sostituire la

sua volontà alla legge e questo non può fare perché violerebbe un precetto fondamentale, però il precetto “i giudici sono soggetti alla legge” va completato con l’affermazione che anche la legge è soggetta al giudice. E quindi, ritornando alla nostra Corte Costituzionale, quando il sindaco parlava del rapporto tra potere giudiziario e potere politico, bisogna trovare un equilibrio necessariamente, ed è un equilibrio particolarmente importante per la Corte Costituzionale, perché, chi stabilisce se una legge é conforme alla Costituzione? E la risposta, molto semplice è che a stabilirlo è la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ha una via stretta per stabilire se una legge è conforme ai principi costituzionali? No: la via è larga, non so se rendo l’idea, e questo è ineliminabile. Vedete, anche nella Costituzione Americana, quando si tratta di giudicare se una singola norma viene a violare o non viene a violare la Costituzione, chi è chiamato a questa importantissima funzione, ha degli ampi margini di discrezionalità. In questo senso, ma solo in questo senso, la Corte Costituzionale ha un rilievo politico, nel senso buono del termine, nel senso che fa politica, che le sue decisioni assumono una portata politica. Questo, in un certo senso, il Costituente, lo ha, come posso dire, compreso al punto da stabilire una composizione della Corte che rispecchia questo aspetto. La Corte da chi è formata? È formata da 15 giudici, che sono nominati: cinque dalle magistrature supreme (tre dalla Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato, uno dalla Corte dei Conti), e questo riguarda l’aspetto tecnico della Corte; cinque dal Parlamento della Repubblica, perché anche il Parlamento della Repubblica deve eleggere i propri rappresentanti essendoci nella Corte questo rilievo di carattere politico: e cinque dal Capo dello Stato, la cui nomina dovrebbe essere riservata a giuristi lontani dalla politica.

Quindi, un organo composito. Se ci fermiamo alla prima delle funzioni della Corte, quella cioè che va sotto il nome di “giudice delle leggi”, se noi vogliamo un organo di garanzia, che sia garantita l’osservanza della Costituzione, c’è poco da fare, l’organo che è chiamato a questa funzione ha necessariamente un margine di discrezionalità e non può non averlo. Cambiate pure la composizione della Corte, cambiate i numeri dei suoi componenti, ma la discrezionalità rimane; e quindi da ciò deriva la estrema delicatezza nella nomina dei giudici costituzionali, che è un momento importantissimo, non per niente i giudici giurano al Quirinale dinanzi al Capo dello Stato, dinanzi ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, perché è un momento solenne, perché i giudici sono i custodi della Costituzione.

Io ho parlato di questa funzione di “giudice delle leggi”, ma non è la sola, perché voi sapete che le regioni hanno modificato la loro competenza, ampliato la loro competenza, così com’è stata ampliata la competenza dei comuni, e nella delimitazione della competenza delle regioni sorgono dei conflitti con lo Stato. Il nostro non è uno Stato Federale nel senso proprio, però se voi attribuite alle regioni una sfera di competenza abbastanza ampia è inevitabile il conflitto con lo Stato; potrebbero sorgere conflitti anche con altre regioni ma i conflitti più frequenti sorgono con lo Stato, e chi è chiamato a risolvere questi conflitti, cioè

a giudicare, a fare da arbitro tra lo Stato e le regioni? La Corte Costituzionale, per cui quando è stata modificata la competenza delle regioni è stato un diluvio di ricorsi dinanzi alla Corte e si è detto che la Corte da “giudice delle leggi” si era trasformata in “giudice dei conflitti”, il che in parte era vero dal punto di vista statistico, numerico, perché erano numerosissimi i casi di conflitto che la Corte era chiamata a risolvere. Poi c’è la materia dei referendum che è più nell’ombra; e la funzione che non è stata mai, fortunatamente, esercitata di giudice nei procedimenti per i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica. Quindi, come vedete, è una ampia gamma di funzioni che nel loro insieme rappresentano una garanzia per il corretto svolgimento della nostra vita democratica. Da qui, ovviamente, il divieto di svolgere attività di partito, e di appartenere ad associazioni di partito perché il giudice non solo deve essere imparziale, ma deve apparire tale. Ciò vale per tutti i giudici ma deve, a maggior ragione, valere per quelli che sono chiamati ad assolvere questa importantissima funzione di garanzia essenziale per lo Stato; se noi crediamo ai principi della Costituzione non possiamo non credere a chi è chiamato ad applicare questi principi: lo dico con molta semplicità, ma con molta chiarezza, se noi crediamo al principio della libertà di manifestazione del pensiero, non possiamo non credere a chi questo principio è chiamato ad applicare. Pensate un poco, e concludo, la vicenda relativa al diritto di famiglia. Noi avevamo un diritto di famiglia consegnatoci dal codice civile del 1942, fondato su una struttura gerarchica della famiglia; struttura riflessa nel principio “il marito è il capo della famiglia, la moglie ne assume il cognome ed è obbligata ad accompagnarlo ovunque egli creda opportuno di fissare la sua residenza”. I giudici cercavano di attenuare dovunque il rigore di quel principio affermando che il marito se vuole risiedere nel Mato Grosso forse la moglie può anche non seguirlo. Concedevano questo i giudici che sono molto più conservatori di quanto voi immaginate. Non pensiate che siano rivoluzionari, quando si tratta di applicare le norme, concedono molto poco. Quanto ai figli, i figli legittimi erano una cosa, i naturali erano un’altra, erano frutto del peccato, e questo rispondeva a quella che era la mentalità dell’epoca. Interviene la Corte Costituzionale su tutto questo impianto normativo e mentre elimina la figura del capo della famiglia sopprime anche, con una rivoluzione copernicana, la diseguaglianza tra i figli legittimi e naturali, riaffermando al tempo stesso la parità dei coniugi pur con le garanzie stabilite dalla legge per l’unità familiare, ed una garanzia può essere quella dell’attribuzione del nome paterno ai figli. Disciplina che va mantenuta se non vogliamo che i figli abbiano quattro o cinque cognomi. Ora, che cosa è successo, che la Corte Costituzionale è intervenuta sul codice civile e lo ha dichiarato in parte, non solo in questa parte, ma in questa parte particolarmente, illegittimo, e a questo punto avevamo una normativa a brandelli, perché era una normativa che era stata in un certo senso violentata dalla Corte. Allora il legislatore è intervenuto. Noi parliamo sempre male delle riforme, è anche un vezzo nazionale questo; qui abbiamo un illustre rappresentante del Parlamento al quale sono anche legato da vincoli di amicizia, e che con la sua presenza ci ricorda che i parlamentari svol-

gono un'importantissima funzione con grave sacrificio personale e devono perciò stesso godere della più alta considerazione. Questo per dire che una delle più belle riforme che abbiamo avuto è proprio la riforma del diritto di famiglia del 1975, e cioè la riforma sollecitata dalla Corte Costituzionale. È intervenuto il legislatore, ha detto "abbiamo capito", ha ragione la Corte, va modificata radicalmente la normativa in atto e ha introdotto una normativa, che a mio avviso è tra le normative più all'avanguardia che esistono nell'Europa occidentale. Noi abbiamo così una bellissima disciplina in tema di rapporti familiari, ovviamente è tutto perfezionabile, ma la perfezione non è di questo mondo.

Concludo. Se voi mi chiedete cosa si può modificare della Carta, il discorso va forse differenziato per la prima e la seconda parte. La prima parte direi che va, nei limiti del possibile, mantenuta e interpretata per essere adeguata alle nuove esigenze. Per la seconda parte c'è un convincimento diffuso che la parte ordinamentale sia in certa misura superata. Faccio un esempio. Adesso si è fatta addirittura una proposta di legge, se non ho capito male, per portare l'eleggibilità passiva a 18 anni, secondo me forse stiamo un po' esagerando, ma ciò è significativo di come mutano i tempi e quindi probabilmente la seconda parte va modificata; così alcuni enti possono essere soppressi, ci sono poi i principi sul federalismo che probabilmente devono essere presi in particolare considerazione, ma questo è naturale, è normale, ed è un compito affidato alla dialettica delle forze politiche. Non lo dico per spirito corporativo o di appartenenza, in fondo c'è quest'organo che è la Corte Costituzionale e quella che è la funzione della Corte non può non essere preservata, perché è la funzione di garanzia della democrazia nel nostro paese e della tutela soprattutto della persona, perché se non ci fosse questo organo la tutela della persona sarebbe pregiudicata. Grazie.

PDG Prof. Bruno Ferraro

Mi inserisco solo 30 secondi, so che il professor Marini ci deve lasciare; è richiamato altrove da impellenti esigenze e quindi io ne approfitto per un annuncio e per un invito. L'annuncio: 60 ragazzi guidati dai Lions parteciperanno ad un'udienza della Corte Costituzionale il 10 maggio, abbiamo ottenuto questo, un'udienza esclusivamente a loro riservata; l'invito: c'è qui il presidente del consiglio dell'ordine Ariano, saremmo onoratissimi di una visita ufficiale del presidente Marini al tribunale di Tivoli.

Prof. Annibale Marini

Grazie, sono io ad esserne onorato.

DG Prof. Naldo Anselmi

Presidente, ora che lei ci lascia noi desideriamo offrirle un ricordo di questa giornata ...

CC Dott. Stefano Camurri Piloni

Prima di ringraziare ufficialmente il professor Marini, io devo dire, professore,

che Lei mi ha affascinato veramente e credo che abbia affascinato tutto l'uditorio perché è riuscito con leggerezza e con estrema competenza ad introdurci in un argomento difficile e complesso, e devo anche rendere atto alla Corte Costituzionale di aver avuto una visione assolutamente moderna e intelligente; mi permetta di celiare, quando si parlava che il marito è capo della famiglia: ma quando mai è stato questo? Abbiamo preso atto semplicemente.

Prof. Annibale Marini

Condivido il rilievo a lo condivido perché sono sposato da oltre 40 anni e ho vissuto anche sotto il codice del 1942 e posso assicurare che Lei ha ragione.

DG Prof. Naldo Anselmi

Presidente, Lei sa che quest'anno ricorre il 150° anniversario dell'Unità d'Italia e parallelamente alla celebrazione della Costituzione noi Lions ci siamo adoperati per festeggiare, insieme alle Istituzioni, questo particolare storico, questa particolare ricorrenza. In questo quadro, il comitato sui "150 anni dell'Unità d'Italia" del Distretto 108L, coordinato dall'amico Sandro Gasbarri, qui presente e che ringrazio, ha creato tre volumi su "Storie d'Italia: ideali, fatti e personaggi del Risorgimento", sistemati in un unico splendido cofanetto. Ecco, Presidente, io vorrei offrirle questo "trattico", in ringraziamento della sua partecipazione, unitamente al mio guidoncino.

Prof. Annibale Marini

Sono onorato e la ringrazio ancora. Grazie.

CC Dott. Stefano Camurri Piloni

Moderatore

Nel mio ruolo di moderatore, do inizio alla sessione ...

Cerimoniere

Scusate, prima di procedere nelle relazioni programmate facciamo un piacevole intermezzo musicale; la gentile soprano Gioconda Vessichelli, intonerà il "Va pensiero" dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

"Va pensiero"

Soprano Gioconda Vessichelli

Moderatore

Avrebbe potuto essere il nostro inno italiano perché, ricordate, si discusse anche se avrebbe potuto essere questo.

DG Prof. Naldo Anselmi

Ringraziamo la soprano perché ci lascia, perché deve andare a Firenze. Grazie.

RELAZIONI

Moderatore

Mi sento anche quasi un po' imbarazzato a fare da moderatore a così grandi autorità, però nei compiti del moderatore ce n'è uno anche un po' antipatico, perdonatemi, il rispetto dei tempi; quindi io invito tutti i relatori a cercare di contenere nei tempi. Dò la parola al senatore Andrea Pastore che è membro della Commissione Permanente Affari Costituzionali.

Senatore Andrea Pastore

“Autonomia, decentramento e libertà politiche nella Costituzione”

Un saluto alle autorità civili e lionistiche presenti in sala, alle amiche ed amici lions, agli studenti ed a tutti i presenti.

Vi è un filo “tricolore” che unisce la ricorrenza del 150° anniversario dell'unità d'Italia e il tema nazionale scelto dai Lions, dei quali mi onoro di fare parte, per l'anno sociale con riguardo allo studio ed alla diffusione della conoscenza della nostra Costituzione; siamo tutti d'accordo sul fatto che la Carta fondamentale della Repubblica italiana è in gran parte ignota ai nostri concittadini, giovani e non più giovani.

Le riflessioni e gli approfondimenti svolti in questi mesi sul nostro Risorgimento nazionale, il più autorevole dei quali è rappresentato dalla “lectio magistralis” tenuta dal Presidente Napolitano in occasione della celebrazione del 17 marzo dinanzi al Parlamento riunito, hanno fatto registrare un notevole avanzamento sul piano della conoscenza anche critica, ed anche fortemente critica di non pochi avvenimenti che si sono registrati a partire dal 1860, senza nulla togliere ai valori di fondo del moto risorgimentale ed ai risultati ottenuti che ancora oggi apprezziamo: indipendenza nazionale, unità d'Italia (da non confondere con il centralismo prima piemontese e poi romano) e, da ultimo ma non ultimo, rifondazione del Regno sabauda e quindi del Regno d'Italia sui principi dello Stato di diritto, della supremazia della legge e del Parlamento su qualsiasi altro potere, del riconoscimento dei fondamentali diritti di libertà. Necessaria sarebbe una riflessione critica, altrettanto penetrante e costruttiva, sugli anni che hanno preceduto e seguito la nascita della nostra Repubblica, sulla guerra civile, sulla guerra fredda, sui totalitarismi di ogni colore che hanno fatto da contrappunto al nostro non facile cammino da una democrazia zoppa ad una democrazia compiuta, e quindi sulla nostra Carta fondamentale per come essa è nata ed è stata attuata. Spesso viene citata a sproposito, magari solo per farne una bandiera di questa o quella fazione politica.

La Costituzione appartiene a tutti; non si possono e non si devono distinguere figli e figliastri, i primi adoratori acritici del testo e della sua sacralità (che poi conduce alla sua immodificabilità) ed i secondi attentatori dei valori costituzionali in quanto orientati decisamente e senza tentennamenti ad aggiornarla ed adeguarla ad un mondo profondamente cambiato rispetto al 1948.

Il compianto Francesco Cossiga, pochi mesi prima della sua scomparsa, ebbe a

definire la Costituzione come un vero e proprio “miracolo politico”, avendo ben presente il contesto politico, sociale, economico e culturale di quell’epoca; ma all’apprezzamento di contesto, come noto, si sono sempre accompagnate critiche anche dure da parte del medesimo Presidente Cossiga sulle scelte operate dal Costituente, e comunque Cossiga, e non solo lui, ha sempre espresso la convinzione che andassero apportate al testo costituzionale delle modifiche non solo di dettaglio.

Il numero degli interventi legislativi sul testo della Costituzione ammontano a circa quindici, pochi, tre, hanno modificato la Parte Prima, dedicata ai diritti e doveri di cittadinanza mentre tutti gli altri hanno modificato, più o meno significativamente, la Parte Seconda, dedicata all’ordinamento della Repubblica. Modifiche molto diverse tra loro, parecchie approvate con le sole maggioranze parlamentari (2/3 degli aventi diritto) e quindi fortemente condivise da Camera e Senato, altre, poche ma non per questo meno rilevanti, approvate in via definitiva solo col ricorso al referendum perchè votate favorevolmente dalla sola maggioranza assoluta dei parlamentari, coincidente con la maggioranza di governo.

Le leggi relative alla 2^a Parte hanno riguardato, anche se solo marginalmente, la disciplina dello stesso Parlamento, hanno istituito per gli italiani all’estero una circoscrizione elettorale estera, ed hanno anche avuto ad oggetto la riforma della stessa forma di Stato e la revisione, non superficiale, delle garanzie dei ministri e dei parlamentari nei confronti del potere giudiziario.

Con la riforma dello Stato in senso federale, approvata nel 2001 con il ricorso al referendum popolare, si è optato per un diverso modello di organizzazione statale, passando da un regionalismo molto soft e fortemente condizionato dalla supremazia dello Stato (mediante, soprattutto, la previsione della preminenza della tutela dell’interesse nazionale) ad un regionalismo/autonomismo molto accentuato, definito, significativamente anche se impropriamente, federalismo: il potere legislativo viene distribuito tra Stato e Regioni, con riconoscimento alle Regioni della competenza legislativa in tutte le materie non espressamente elencate in Costituzione (art. 117) mentre le competenze amministrative sono attribuite in prima istanza ai Comuni e, in caso di loro inadeguatezza, alle Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, secondo un sistema “ascendente” che attua il principio di sussidiarietà per il quale le potestà pubbliche vanno attribuite al livello più vicino al cittadino per renderne l’esercizio più trasparente e responsabile.

È il nuovo art. 114 che scolpisce questa vera e propria rivoluzione copernicana: dalla formula “La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni” si passa alla formula “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città Metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” (primo comma). Non solo si afferma il sistema ascendente di cui si diceva ma si afferma che lo Stato è qualcosa d’altro rispetto alle Regioni ed alle autonomie locali, costituendo tutte insieme la Repubblica, mentre nel previgente modello non vi era alcuna distinzione tra Stato e Repubblica.

Pur essendo trascorsi ormai dieci anni dall’entrata in vigore della riforma fede-

rale (2001/2011) e si sia proceduto, anche da parte di maggioranze parlamentari diverse da quella che ebbe ad approvarla, ad una sua parziale attuazione, è generalmente condivisa l'opinione per cui, oltre che alla sua attuazione, occorre procedere ad una serie di modifiche ulteriori ed al suo completamento che non riguardano solo l'organizzazione dello Stato (col correggere alcuni aspetti che hanno prodotto incertezza, confusione e conflittualità e col creare un'assemblea dedicata alle problematiche regionali) ma anche riscrivendo le norme sulla forma di governo, alla luce dell'esigenza di una migliore efficienza e qualità della legislazione dello Stato e della necessità di attribuire al Governo in senso stretto la stessa stabilità e autorevolezza di cui godono i Governi europei, le istituzioni comunitarie ed anche, dopo la riforma costituzionale del 1999, i Governi regionali. A questa ulteriore riforma costituzionale pensò la maggioranza di centro destra nella XIV legislatura (2001/2005) ma il relativo disegno di legge, pur avendo superato lo scoglio, ritenuto proibitivo, dell'approvazione parlamentare (ricordo che il Disegno di legge prevedeva la riduzione del numero dei parlamentari), non avendo ottenuto la maggioranza dei due terzi delle due Camere, non riuscì a superare la prova referendaria. Un vero peccato considerando che da allora (2006) nulla è cambiato, anzi, le situazioni si sono aggravate e che nel 2012 (cioè tra un anno solamente) quella riforma sarebbe entrata integralmente in vigore; oggi saremmo cioè alla vigilia della vera 2^a Repubblica, da tanti invocata ma da pochi effettivamente voluta.

In attesa che il Parlamento riprenda un progetto di nuova costituzione, si è oggi impegnati a dare attuazione all'aspetto più complesso e delicato della riforma federale del 2001 che va sotto il nome di "federalismo fiscale", disciplinato dall'art. 119 con norme di principio ritenute da molti valide ed equilibrate. È evidente come sia incompatibile con la nuova organizzazione della Repubblica un sistema tributario fortemente centralizzato quale è quello oggi vigente, basato su imposte dirette ed indirette tutte percepite, controllate e disciplinate dallo Stato, anche se in questi ultimi lustri si è tentato di allentare il morso statale, prevedendo imposte locali e la partecipazione degli enti locali al gettito ed alle verifiche fiscali.

Il federalismo fiscale mira ad attribuire alle regioni ed agli enti locali tributi propri, fissando dei limiti ben precisi, per evitare doppie imposizioni o operazioni di "creatività" fiscale, e soprattutto collegando alla potestà tributaria la responsabilità della spesa; in un sistema democratico-rappresentativo, il miglior controllo sull'efficienza dell'amministrazione, sulla trasparenza delle scelte pubbliche, sulla correttezza ed efficienza dell'attività amministrativa non può che competere ai cittadini nel momento in cui designano i propri rappresentanti nei consigli comunali, provinciali e regionali ed eleggono i propri sindaci ed i presidenti delle province e delle regioni.

L'attuazione del federalismo fiscale sarà accompagnata a breve, mi auguro, dalla riforma delle autonomie locali, che allo stato attuale sono inidonee a gestire le nuove funzioni, molto più estese di quelle ante-riforma e comunque basate su un nuovo fondamento costituzionale e che saranno quindi dotate di più ampi poteri e responsabilità.

Il secondo settore della Costituzione che ha subito modifiche non secondarie è quello che ha per oggetto i rapporti tra la politica e la magistratura. Nel modello dello Stato di diritto costituisce suo requisito imprescindibile la separazione dei poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, pur configurandosi quello legislativo nei limiti ed alle condizioni posti nella Carta costituzionale come preminente in quanto espressione di una svolta democratica. È il Parlamento che sceglie il Governo, è il Parlamento in composizione integrata che elegge il Presidente della Repubblica, è il Parlamento che approva le leggi che sono tutti tenuti a rispettare, a partire dall'esecutivo e dalla pubblica amministrazione oltre che dai giudici e da tutta la magistratura.

Le libertà politiche, cioè le libertà riconosciute ai cittadini per concorrere alle scelte pubbliche (dall'espressione del pensiero, al diritto di informarsi e di informare, alla libertà di associazione, dalla espressione del voto, alla candidatura elettorale, all'esercizio di funzioni pubbliche elettive e non, di legislazione o di amministrazione) sono ampiamente riconosciute e tutelate in Costituzione; molte di tali libertà sono specificamente previste in un titolo della Parte 1^a dedicato ai "Rapporti politici" (titolo IV - artt. 48-54), molte ancora sono contenute in altri titoli, quale quello intitolato ai "Rapporti civili" (titolo I, artt. 13-28), o quello dedicato ai "Rapporti etico sociali" (titolo II, artt. 29-34) ovvero quello intestato ai "Rapporti economici" (titolo III, artt. 35-47). Non si tratta solo di proclamazioni, ma spesso di norme precise e dettagliate, di immediata applicazione, dovute principalmente all'esperienza dei nostri costituenti vissuta anche direttamente negli anni del fascismo ed agli esiti del dominio di regimi illiberali e dispotici. Ma non poche di tali disposizioni sono contenute nella Parte 2^a, dettate per garantire le diverse cariche pubbliche, ora il Presidente della Repubblica, ora i Ministri, ora i Parlamentari. Ebbene, dapprima nel 1989 sulle garanzie dell'organo esecutivo (art. 96) e poi nel 1993 sulle garanzie del Parlamento (art. 68), garanzie volute dal Costituente proprio per realizzare un giusto equilibrio, cioè per impedire pericolose invasioni di campo della giurisdizione nella politica, sono state introdotte delle riforme che hanno indebolito le rispettive tutele: infatti la previsione originaria per la quale i reati compiuti nell'esercizio di funzioni ministeriali erano conosciuti dal Parlamento in seduta comune è stata sostituita con la devoluzione di tali reati al Tribunale dei Ministri, cioè ad un Tribunale costituito da giudici ordinari che vengono investiti di tale funzione sulla base di un criterio casuale, mentre per i parlamentari sono state significativamente ridotte le tradizionali guarentigie, sopprimendo quella che prevedeva l'immunità (temporanea) dalla giurisdizione in quanto stabiliva la necessità dell'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre Deputati e Senatori ad un procedimento penale.

Non è da escludere che le originarie guarentigie possano essere divenute sulla scorta delle esperienze fatte, e di un nuovo clima politico o per il semplice trascorrere del tempo, non più attuali e non più accettate da grandissima parte dei nostri concittadini. Quello che dovrebbe meravigliare, e non poco, è che i sostenitori della sacralità del testo costituzionale e della sua immodificabilità sostan-

ziale, grazie alle scelte sempre equilibrate ed illuminate dei costituenti, sono gli stessi che si oppongono anche alla sola discussione circa il ripristino, anche con modalità diverse da quelle originarie, di garanzie parlamentari, facendo finta di non rendersi conto che se tanta è stata la saggezza del Costituente nel prevederle altrettanto saggio sarebbe reintrodurre una qualche forma di garanzia per chi è impegnato nei ruoli più alti della politica nel caso non infrequente di errori o, peggio, di atti persecutori da parte di magistrati, segnatamente pubblici ministeri. È sotto gli occhi di tutti che il corto circuito risalente al 1992 non è stato affatto risolto, e che anzi si è aggravato pur nella generale consapevolezza della sua gravità; in tanti ordinamenti europei simili al nostro sono riconosciute garanzie analoghe a quelle di cui godevano i nostri parlamentari; lo stesso Parlamento europeo gode di quello che può apparire comunque come un privilegio ma che rappresenta lo strumento non solo per rendere meno drammatiche le cronache politico-giudiziarie di ogni giorno ma soprattutto per restituire ad ognuno il proprio ruolo e le proprie responsabilità.

Moderatore:

Grazie al Senatore Pastore che ci ha introdotto in un argomento di attualità e di grandissima difficoltà, mi scuso anche ma un mio antenato prussiano fa sì che io sia un po' drastico nei tempi. Voglio anche ringraziarti per aver introdotto il concetto di responsabilità molto importante perché abbiamo diritti, ma abbiamo anche dei doveri e la responsabilità fa parte dei nostri doveri.

Il professor Gianfranco Amenta docente di diritto all'Università di Palermo. "Libertà civili nella Costituzione e tutela della privacy". A Te, Gianfranco.

Prof. Gianfranco Amenta

"Libertà civili nella Costituzione e tutela della privacy"

1. Premessa - 2. La libertà, le libertà - 3. Le libertà e i diritti della personalità - 4. Le libertà civili - 5. La privacy - 6. L'unicità delle libertà ed il dovere di solidarietà - 7. Conclusioni

1. Nell'adempiere al gradito compito di trattare delle libertà civili (tutelanti la persona nella sua libertà di agire) che unitamente alle libertà politiche (estrinsecantisi nella partecipazione del singolo al governo ed agli uffici pubblici) formano i diritti costituzionali di prima generazione ovvero quelli a carattere individuale con alto grado di tutela, ho preferito formulare, anche per la brevità del tempo assegnatomi, degli accenni sulla loro evoluzione e sistematica. Una descrizione declamatoria delle varie libertà, dal diritto alla vita e all'integrità fisica alla libertà di agire e di muoversi senza restrizioni, nonché di quelle di pensiero, di religione, di espressione, di stampa, di associazione, potrebbe divenire una mera superficiale elencazione priva delle problematiche a ciascuna di esse sottese. Peraltro di due di esse, verrà effettuato, da uno degli eminenti relatori, uno specifico approfondimento.

2. Preliminarmente reputo opportuno effettuare una constatazione: correttamente dall'ideatore di questo incontro, nell'argomento assegnatomi è stato effettuato riferimento alle libertà al plurale; ed invero il termine libertà si adatta meglio ad assumere una valenza giuridica qualora sia adoperato al plurale. La declinazione al singolare, si pensi al motto della Repubblica francese, è portatrice di vaghezza per cui, pur potendo produrre effetti normativi, questi saranno più facilmente concretizzabili in uno strumento di interpretazione di altre regole enunciate con formule più precise. In altri termini, la libertà (al singolare) può più facilmente divenire solo norma di riconoscimento della capacità conferita agli appartenenti all'ordinamento di cui si discute.

Le libertà al plurale sono invece situazioni giuridiche soggettive tipiche, rinvenibili nei cataloghi dei «diritti fondamentali» (o «diritti di libertà» o «diritti dell'uomo»), o, più spesso, nel testo delle costituzioni così dette «lunghe». Basti far riferimento alla Costituzione americana, madre delle carte fondamentali, che ebbe ad integrare, pur nelle contenute modifiche subite, nei primi dieci emendamenti, il concetto generico della libertà con le libertà emergenti dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo.

La Francia ebbe ad adottare nel preambolo un richiamo ai diritti dell'uomo che ha assunto particolare importanza nel controllo di costituzionalità delle leggi stante che le *Conseil constitutionnel* ha potuto assumere a parametro del controllo non solo le disposizioni ma anche i «principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica» che il preambolo della Costituzione del 1946 a sua volta richiama.

La nostra Carta vide prevalere l'inclusione di una serie di enunciazioni di diritti di libertà (al plurale) rispetto alla tesi del preambolo, sostenuta tra gli altri dal Calamandrei.

3. Una ulteriore puntualizzazione si rende opportuna.

È noto come le situazioni giuridiche soggettive conferite dall'ordinamento al singolo siano state analizzate, sino alla piena applicazione della Costituzione, con due diverse angolazioni.

La prima lettura, dovuta soprattutto ai costituzionalisti, ha posto l'attenzione ai «diritti di libertà», o «diritti fondamentali», garantiti dalle costituzioni e dalle «dichiarazioni dei diritti». L'esegesi formulata delle disposizioni comprese in questi testi, ha preso in considerazione la legislazione ordinaria e le altre fonti subordinate, soprattutto per valutare in quale misura le regole concretamente applicate risultassero compatibili con le dichiarazioni di principio contenute nei documenti suddetti.

L'altra, sostenuta dai civilisti ed ancorata alla tradizione degli studi romanistici, ha elaborato la teoria dei «diritti della personalità» muovendo principalmente dall'interpretazione delle disposizioni del codice civile disciplinanti le persone fisiche. Quest'ultima tesi trovava conforto nei modelli francese e tedesco nonché, anche immediatamente dopo la promulgazione dell'attuale Costituzione, nel termine «riconosce» utilizzato dalla Carta che appariva, prima facie, far riferimento proprio all'ordinamento retto dalle norme del codice civile.

Tale diversa ottica ha comportato che, per molto tempo, gli interpreti costituzionali trascurassero di ipotizzare i diritti di libertà come vere e proprie situazioni giuridiche soggettive tutelabili con gli strumenti specificatamente propri del diritto, anziché con quelli dell'azione politica e parlamentare; al contrario i cultori del codice civile, soliti individuare le situazioni giuridiche soggettive, spesso trascuravano di leggere le indicazioni del codice alla luce dei principi costituzionali anche se invero la Carta flessibile offrì una debole incisività. Tale impostazione ebbe a modificarsi dapprima per effetto del principio di rigidità della costituzione e del controllo di costituzionalità delle leggi, e successivamente per la progressiva apertura dell'interpretazione fornita dalla magistratura. Questa, infatti, con la dovuta ponderazione che oggi potrebbe definirsi timidezza, ebbe ad ipotizzare la diretta applicabilità alle libertà dei principi costituzionali. Siffatto indirizzo formò la base del filone giurisprudenziale costituzionale al quale fece sponda, sempre più con vigore, la dottrina allorché la prima sentenza della Corte costituzionale [Corte cost. 14 giugno 1956 n. 1], emanata ben otto anni dopo l'introduzione della Costituzione, ebbe a riconoscere l'efficacia invalidante delle norme costituzionali, pur se denominate programmatiche, anche nei confronti delle leggi anteriori.

Il vento innovatore della dottrina, che abbiamo visto essere volto alla rivisitazione in chiave costituzionale delle libertà ebbe a spirare dapprima nell'area pubblicistica. Si pensi alla riorganizzazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza redatto in base alla sistematica dei diritti della libertà, ribaltando, quindi, quanto era stato considerato sino allora soltanto come "diritto di polizia".

Più lentamente ebbe a realizzarsi il cambiamento delle discipline giuridiche con più antica tradizione, come soprattutto quella civilistica. Anche la dottrina di tale settore ebbe a riconoscere ai precetti costituzionali, non soltanto la funzione di parametro della costituzionalità delle leggi ordinarie, ma anche il ruolo utile a colmare eventuali «lacune» della legislazione ordinaria e soprattutto per operare come «principi generali» rispetto all'inquadramento sistematico di tutti i settori dell'ordinamento giuridico.

Tale nuovo modo di approccio da parte della dottrina civilistica comportò una modifica della struttura di approccio alle norme del codice. La teoria dei diritti della personalità, che aveva generato situazioni giuridiche soggettive con struttura analoga a quelle delle libertà costituzionali, pur muovendo dalle disposizioni del codice, ebbe ad allocare i diritti della personalità fra i diritti di libertà costituzionalmente previsti.

Tale percorso, oggi completamente compiuto, ha fatto sì che l'analisi dei mezzi di tutela della persona, anche se riferita alle disposizioni contenute nel codice, deve armonizzarsi con il più ampio quadro dei principi costituzionali e quindi le singole norme del codice dovranno essere lette alla luce dei principi emergenti dalle libertà costituzionalmente tutelate.

Tale metodologia di approccio che ha condotto all'unico modello di libertà civili che vede le varie scuole ormai considerare come dato acquisito, non può e

non deve far affermare, in modo tranciante, che le disposizioni contenute nel codice abbiano ormai perduto qualsiasi valenza. È certamente un dato acquisito che le norme del codice, ove riferite al protagonista dei rapporti giuridici, non possono continuare ad avere quella portata, peraltro a suo tempo lungimirante, che ad esse furono attribuite allorquando avevano come soli referenti i pochi articoli che lo Statuto albertino dedicava alle libertà. Per converso è altrettanto vero che la disciplina in essi contenuti forma il completamento delle disposizioni costituzionali, come a breve preciserò.

4. Non può revocarsi in dubbio, relativamente all'intero ordito delle libertà civili, l'incompletezza della disciplina che la Costituzione dedica ad esse; carenza certamente dettata dalla necessità di proclamare con forza soprattutto quelle libertà che nel momento della genesi del nostra Carta appariva più importante affermare.

Ciò non significa che la Costituzione non tuteli anche altri diritti della persona oltre quelli esplicitamente nominati: al contrario, la tutela si estende, anche se non espressamente, ai diritti che formano un presupposto oppure un completamento di quelli indicati, ed è perciò percorribile, sia la loro interpretazione sistematica sia la loro integrazione mediante ricorso ad altre fonti normative.

Tale metodo di completamento necessita di una immediata puntualizzazione. Ove altre fonti normative concorrano alla produzione di regole incidenti sulle situazioni giuridiche soggettive necessita valutare quali conseguenze derivino dalla diversa forza normativa che i vari gruppi di disposizioni assumono in virtù della loro collocazione nel sistema delle fonti.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano, norme regolatrici dei diritti della persona possono essere desunte, oltre che dalle disposizioni contenute nella Costituzione ed aventi forza dei «principi» supremi non modificabili -secondo accreditata dottrina - neppure in via di revisione costituzionale, anche dal diritto comunitario, da una serie di dichiarazioni dei diritti adottati a livello internazionale e quindi aventi una diversa forza interna rispetto a quella primaria, dalle norme del codice civile, dalle leggi ordinarie, dagli statuti e dalle norme regionali che, per alcune materie, di recente sono stati resi gerarchicamente rilevanti.

Al primo grado si pongono i «diritti inviolabili dell'uomo», cui si riferisce l'art. 2 della Costituzione e che sono identificabili, non soltanto nella libertà personale di cui all'art. 13, nella libertà di domicilio di cui all'art. 14, nella libertà e segretezza della corrispondenza di cui all'art. 15 e nel diritto di difesa di cui all'art. 24, 2° comma (nel testo dei quali la qualificazione di «inviolabilità» è formulata esplicitamente), ma anche in altri diritti di libertà il cui riconoscimento è intrinseco all'adozione della forma di Stato «democratico», «sociale» e «di diritto».

Anche se le altre fonti si collocano a gradi inferiori, è ormai evidente come l'opera della Corte Costituzionale e la lettura costituzionalmente orientata

operata dalla Corte di Cassazione abbia attuato la differenziazione tra i gradi teoricamente sussistenti con l'obiettivo primario di rendere più concretamente attuati i principi a salvaguardia dell'individualità dei consociati.

In altri termini, il tessuto normativo facente capo alle libertà civili viene sempre più attratto sotto l'egida del principio costituzionale e la norma di completamento dell'assunto viene ad essere dotata di una forza applicativa maggiore rispetto al grado che essa occupa nella gerarchia delle fonti.

In tal modo anche il sistema delle libertà civili aventi carattere negativo può essere efficacemente completato in via di interpretazione soprattutto facendo ricorso ai materiali normativi desumibili dai documenti internazionali in materia di diritti dell'uomo ed a quelli ricavabili da una serie di leggi ordinarie che hanno integrato ed interpretato le disposizioni costituzionali (o sono state da esse presupposte).

5. Paradigmatico, sotto il profilo dell'etero integrazione, può dirsi il D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali, da ultimo modificato con D.L. 25 settembre 2009 n. 135 convertito con modifiche con la L. 20 novembre 2009 n. 166 che disciplina il trattamento dei dati personali. La norma intende effettuare un adeguato bilanciamento di valori costituzionali contrapposti (quali il diritto alla riservatezza e alla propria identità personale, l'iniziativa economica, il diritto di cronaca, il buon andamento della pubblica amministrazione).

La peculiare materia trattata fa assurgere alla norma una collocazione nella graduazione della gerarchia delle fonti ben più rilevante rispetto a quella che le sarebbe propria sino ad incidere, possiamo dire opportunamente, sulle stesse libertà costituzionalmente garantite conferendo una sorta di priorità alla tutela della libertà del singolo come persona rispetto ad altre libertà egualmente tutelate.

6. La conferma della stretta interconnessione dei vari principi dettati dalla Carta in una significativa correlazione che disegna un ordito articolato ma unitario nella peculiare preminenza dell'uomo, della personalità di esso quale centro dell'ordinamento, può trovare sostegno in due riflessioni che trovano spunto dal contesto normativo della nostra Carta.

In primo luogo le libertà che la Costituzione proclama inviolabili (libertà dagli arresti, la libertà del domicilio e delle comunicazioni private), al pari del diritto di difesa, devono essere riferite ad una persona a cui sia già assicurata la garanzia della sopravvivenza, della capacità giuridica, della dignità sociale, della salute e della sicurezza di poter soddisfare i suoi bisogni essenziali. Ad un individuo che non goda della «libertà dal bisogno» (come definita da Roosevelt) sarebbe infatti inutile assicurare quelle libertà inviolabili poiché egli non sarebbe praticamente in grado di avvalersi dei vantaggi che esse comportano e la sua libertà risulterebbe del tutto apparente. Invece, solo l'individuo che abbia acquisito il complesso di condizioni minime, rafforzate

dalle libertà inviolabili dalla Costituzione, sarà in grado di percepire e di godere delle ulteriori libertà ad esso destinate quale quella di spostarsi sul territorio dello stato e fuori di esso, di stabilire rapporti con gli altri uomini incontrandosi con essi e di formarsi un proprio patrimonio di pensiero senza timore di subire a causa di ciò pregiudizievoli discriminazioni.

Ulteriore conferma alla inscindibile interconnessione del coacervo delle libertà civili variatamente tratteggiate nella tavolozza costituzionale, e dell'equilibrio con cui i principi vengono enunciati, viene offerta dall'art.2 della stessa Costituzione.

Nel primo comma viene proclamato il riconoscimento dei diritti fondamentali che spettano al cittadino, sia come singolo sia nell'ambito delle formazioni sociali. Nella seconda parte viene affermato, quasi come contrapposizione, il "principio di solidarietà". Principio, peraltro, espresso in altre disposizioni della Carta e di recente ribadito nella rivisitazione dell'art. 119 afferente la riforma del titolo V.

Mi sia consentita una brevissima digressione: il principio di solidarietà è la base sulla quale Melvin Jons ebbe a costruire la nostra Associazione; abbiamo quindi l'obbligo come aderenti di conoscerlo ed amarlo formando esso l'archetipo del nostro operare.

Nel proseguire con la riflessione sull'art. 2 della Carta, può constatarsi come i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dalla Repubblica, richiamati dalla prima parte dell'articolo in esame, siano le fondamenta su cui si ergono le varie libertà previste dalla Costituzione ed integrate dalle varie norme. La seconda parte dell'articolo offre invece la protezione costituzionale ai doveri qualora questi possano comprimere l'esercizio dei diritti garantiti dalle norme costituzionali.

Significativa la simmetria tra l'aggettivazione "inderogabili" rivolta ai doveri e quella di "inviolabili" diretta ai diritti. Nel raffronto balza evidente la logica sottesa: un equilibrio tra diritti e doveri che diviene essenza dell'ordinamento costituzionale. Quale corollario ineludibile è la circostanza che ogni modificazione sostanziale dell'uno a discapito dell'altro darà luogo ad uno stravolgimento dell'assetto conducendo in concreto ad una alterazione dei principi supremi e quindi ad un rovesciamento di essa.

Si indicano i doveri di solidarietà politica, economica e sociale tanto che da parte di alcuni è stata configurata una tripartizione. Sembra più coerente al sistema la tesi che individua il riferimento al carattere sociale attribuibile sia a quello politico che a quello economico tanto fungere da comun denominatore ravvicinandoli in un complessivo concetto di dovere.

La stessa Costituzione inoltre indica chiaramente alcuni doveri che non debbono essere visti come distinti e circoscritti ma come premessa di tutti i doveri singolarmente desumibili dalle disposizioni costituzionali e legislative limitative di diritti. Gli obblighi esplicitati possono essere individuati in quello di istruzione (art. 34 2° c) per sviluppare la propria personalità per se stesso e per rendersi utile alla società, quello di essere fedeli alla Repubblica e di

osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina ed onore (art. 54), quello di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorrano al progresso materiale o spirituale della società. (art. 4 2° c).

7. Con il sottolineare quest'ultimo dovere sancito dal 2° comma dell'art.4 della Carta che impone, con diverse parole, a ciascuno di noi di prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità, chiudo il mio intervento, ricordando che tale obbligo è rinvenibile negli scopi della nostra associazione e che deve essere letto come precipuo obiettivo di una vera società civile.

In questo momento storico, nel dilagare di eventi significativi, di privazioni della libertà, di flussi di uomini in cerca di dignità, di disvalori diffusi, non possiamo che attuare con forza tale principio anche per dare concreta testimonianza all'orgoglio di appartenenza ad un prestigiosa associazione.

Moderatore

Grazie Gianfranco.

Il PDG prof. Osvaldo de Tullio

“Libertà di pensiero e libertà di stampa”

PDG Prof. Osvaldo De Tullio

“Libertà di pensiero e libertà di stampa”

Poche parole per introdurre l'argomento della libertà di pensiero e della connessa, ed in certo modo consequenziale, libertà di stampa, che costituisce oggi il mezzo principale attraverso il quale la libertà di pensiero viene praticamente esercitata.

La libertà di stampa si trova già introdotta nello Statuto Albertino del 1948 il cui art. 28 sanciva che “la stampa sarà libera” con l'unica limitazione degli “abusi” che il testo statutario non precisava.

Unica limitazione costituzionale era costituita dal richiamo alle pubblicazioni di carattere religioso, per le quali era richiesto il preventivo permesso del vescovo. Una disciplina in sostanza abbastanza liberale.

Più articolata la disciplina di un argomento così delicato come il nostro contenuta nell'art. 21 della Costituzione repubblicana.

Dispone il testo costituzionale che “tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazione o censure”.

La libertà di stampa è dunque estremamente ampia e poco significativi da questo punto di vista appaiono i casi in cui, del tutto eccezionalmente, e comunque motivatamente, può l'autorità giudiziaria disporre il sequestro; potere che nei fatti viene esercitato con molta parsimonia.

Nel concetto di altro mezzo di diffusione è compreso il mezzo televisivo non nominato espressamente nel testo costituzionale che risale ad un tempo di non

diffusione di quel mezzo.

Poco significative sono divenute nel tempo quelle disposizioni dello stesso art. 21 per cui “la legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica” (dicesi stampa periodica). Rilevante è invece - ma soggetta ad oggettivi mutamenti per il decorso del tempo e del costume sociale - è la norma per cui “sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume”, rinviandosi per la definizione del concetto di buon costume alle norme penali.

Tale essendo lo stato della legislazione costituzionale, interesserà ora qualche cenno necessariamente breve sul concreto esercizio nel nostro Paese della libertà di pensiero e quindi di stampa; cenno rivolto a stabilire i limiti entro i quali l'esercizio del diritto adempia a quella utile funzione di libertà e di progresso che ad esso è connesso - e dalla quale trae giustificazione la tutela costituzionale - e se per avventura esso non abbia finito, episodicamente o sistematicamente, troppo frequentemente per trasmodare dai limiti costituzionali per invadere i campi dell'arbitrio, dell'eccesso di libertà e del danno a concetti fondamentali che sono intrinsecamente a presidio delle buone regole necessarie per assicurare il rispetto dei diritti fondamentali delle persone e delle istituzioni che alla tutela delle persone e della collettività sono preordinate.

Quali sono i problemi che si aprono in tema di rispondenza della prassi al dettato costituzionale?

Secondo me molti e non poco rilevanti.

Magari alcuni discutibili di fronte alla sempre maggiore dilatazione del concetto di partecipazione democratica ed alla maggiore evoluzione culturale della media della popolazione, altri meno discutibili; alcuni certamente al di fuori della lettera e dello spirito del precetto costituzionale.

Per quanto il concetto di buon costume abbia subito nel tempo un mutamento che non appare infondato ritenere al limite fra l'evoluzione e l'involuzione non v'è dubbio che violenza ed un basso livello morale e culturale caratterizzano purtroppo l'uso di alcuni strumenti di comunicazione, a cominciare da quelli televisivi, che oggi sono peraltro quelli più diffusi fra la gran parte della popolazione; anzi diciamo quasi l'intera popolazione italiana.

Detti strumenti si fanno diffusori ed amplificatori, con la suggestione delle immagini e dei commenti, di una violenza, che è diventata cruenta, quotidiana, diffusa in quasi tutti gli ambienti sociali - a cominciare da quello politico-istituzionale e dunque nella fondamentale e delicatissima funzione di rappresentanza del popolo elettore. Le stesse istituzioni parlano spesso attraverso uomini violenti, che si irridono, addirittura e frequentemente, delle fondamentali regole di buona creanza e del vivere civile.

Spesso i giovani ricevono dallo stesso ambiente familiare - e comunque dalla società nella quale gravitano quotidianamente - e non sono molte le eccezioni - esempi di tracotanza. Gli si insegna di andare diritti allo scopo e di non fermarsi di fronte a nulla, tanto le regole del rispetto altrui sono per i deboli, per gli

incapaci ed il successo non arride se si hanno troppi scrupoli.

Le istituzioni, che rappresentano tutti i cittadini e non soltanto le maggioranze che le hanno elette, dimenticano spesso che il mandato ricevuto non è un mandato di sopraffazione ma di contemperamento dei plurimi interessi della collettività, e che, al di sopra delle momentanee maggioranze e minoranze, esistono doveri civici di tutela degli interessi generali: doveri che esistono sempre e per tutti in quanto diritti e patrimonio naturale e fondamentale della persona ed espressione della stessa natura umana.

La grande finanza non dà certo esempi incoraggianti: fanno sorridere le autoattribuzioni di “eticità” e le cosiddette “scalate non ostili”, quasi che ci si potesse impadronire di patrimoni immensi come espressione di amicizia verso lo “scalato”.

Delle violenze private e pubbliche, degli abusi, degli episodi di malcostume oltre i limiti costituzionali, della corruzione diffusa e dilagante radio, televisione e giornali si fanno cassa di risonanza, ampliandone a dismisura, per effetto dei grandi ascolti, gli effetti negativi dei quali si rendono responsabili in specie quando la notorietà e la bravura dei conduttori consentono di raggiungere masse enormi di spettatori. Non sembrerebbe infondato parlare in proposito di violenza nella forma della *vis coacta* o compulsiva, già nota al diritto romano, quando essa consista nell’esercizio di sapienti suggestioni e non in veri e propri atti materiali.

Purtroppo - e questo vale sia per la carta stampata che per il mezzo televisivo e radiofonico - si tratta, quasi sempre, di opinioni soggettive, di personali percezioni di fatti e non di verità assolute, per di più peraltro quasi sempre asservite alla fazione ideologica alla quale il giornalista appartiene. Il commento viene mescolato all’evento e l’ignaro lettore non sa dove comincia il primo e comincia il secondo. L’aurea regola di certa stampa anglosassone di separare anche con diversi caratteri tipografici il fatto dal commento viene ignorata da noi. Non è raro poi che lo stesso titolo contenga versione diversa dal fatto descritto nel testo. Queste - direi - le scoraggianti conclusioni alle quali non può - salvo rare eccezioni - pervenirsi in tema di uso - *melius* cattivo uso - della libertà di stampa in una società in perenne crisi visto che non viene quasi mai rappresentata - per quanto difficile questo sia - una verità oggettiva: ognuno dà la sua versione dei fatti. La conclusione è che nessuno dice la verità e tutti dicono bugie.

A nessuno venga per questo in mente di porre limiti alla libertà di espressione: ma un maggior senso di misura vorrei consigliarlo ai legislatori, anche costituzionali, di oggi e di domani. Ed ardisco pensare che questa sia anche l’attesa della grande maggioranza delle famiglie italiane.

Moderatore:

Grazie Osvaldo per gli spunti coraggiosi di riflessione che ci hai dato, grazie. Prende ora la parola il PDG il professor Bruno Ferraro, “La famiglia e la scuola nella costituzione”.

PDG Prof. Bruno Ferraro

“La famiglia e la scuola nella Costituzione”

Nel titolo secondo della parte prima (artt. 29-34), la Costituzione si occupa dei rapporti etico-sociali, nei quali l'uomo è protagonista non come semplice individuo bensì come componente attivo di “formazioni sociali”. Vengono così in discussione la famiglia, la scuola, la salute, espressioni primarie di interessi sociali che occorre salvaguardare per contribuire ad un sempre migliore sviluppo della personalità del singolo. È noto infatti che la Repubblica ha il compito di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità (art. 2), e che, a tal fine, può richiedere a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In tale formula è racchiusa l'essenza intima di una concezione pluralistica e solidarista della società, nella quale l'uomo è destinato a vivere recitando un ruolo di primo piano. Da un lato è opportuno promuovere l'inserimento del singolo nelle varie formazioni sociali, vale a dire in ogni entità superindividuale costituita per il conseguimento di scopi garantiti da altre norme costituzionali. D'altro canto, occorre ovviare al pericolo di degenerazione di tali organismi, stimolando al massimo l'attuazione dello spirito associativo ma intervenendo per evitare che si realizzi in forme pregiudizievoli per la collettività. Di qui nasce la necessità di introdurre limiti all'autonomia dei gruppi, per impedire che vengano ingiustamente sacrificati i diritti individuali e per facilitare il coordinamento dei vari gruppi, evitando il predominio di alcuni a discapito delle legittime esigenze degli altri.

I diritti della comunità familiare

Nell'ambito della famiglia la Costituzione repubblicana ha inciso molto profondamente, al fine di rimuovere ancestrali pregiudizi sociali e di costume. Base della società resta sicuramente la famiglia legittima, ma la famiglia naturale esce dallo stato di disistima in cui era stata relegata dalla cultura liberale ed ottocentesca, per guadagnarsi un ruolo non meno importante e non più trascurabile. La famiglia legittima, intesa come società naturale fondata sul matrimonio (art. 29), gode di diretta protezione costituzionale. Il suo ambito, per la verità, è alquanto ristretto, essendovi compresi solo i coniugi ed i loro diretti discendenti. Tuttavia, in quanto società naturale, la famiglia è un'entità che preesiste alla stessa Costituzione, la quale pertanto non può ignorarla né disconoscerla, ma deve senz'altro proteggerla nelle sue varie articolazioni.

Il matrimonio, che ne costituisce il fondamento, è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare (art. 29 secondo comma).

È indubbiamente un profondo salto di qualità, uno straordinario incentivo alla revisione del ruolo della donna nella compagine familiare ed al conseguimento di posizioni di effettiva ed assoluta parità con l'uomo. Tale principio, peraltro, ha avuto la sua formale consacrazione legislativa solo di recente, quando ormai la donna aveva completato il suo processo di emancipazione ed era riuscita ad

inserirsi nei più diversi settori della società civile, Così, con la legge 19.5.1975 n. 151 che ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo diritto di famiglia, sono stati fissati i principi basilari della famiglia moderna incentrata sulla collaborazione paritaria dei due coniugi nel buon governo della compagine familiare: parità di diritti e di doveri, titolarità congiunta della potestà sui figli (prima di spettanza del solo padre), comunione dei beni acquistati dopo il matrimonio, decisione congiunta sui vari problemi attinenti alla famiglia, con intervento conciliativo del giudice in caso di contrasto, sono alcune delle più importanti novità legislative destinate ad operare un profondo cambiamento del costume tramandatoci dalle vecchie generazioni.

Anche nel settore penale il principio della parità ha ricevuto sostanziale applicazione, grazie agli interventi della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime le norme relative ai delitti di adulterio e concubinato. Sono rimaste naturalmente in vigore le disposizioni che, senza discriminare i due sessi, mirano a tutelare la famiglia contro il pericolo di atti pregiudizievoli per la sua unità e per i diritti dei suoi componenti, tali: il delitto di bigamia, che offende il principio monogamico della unione matrimoniale; il delitto di incesto, che punisce gli atti immorali commessi con un prossimo congiunto e con modalità scandalose; i delitti contro lo stato di famiglia, che alterano dolosamente lo stato civile del soggetto, facendo figurare una nascita inesistente, omettendo di denunciare una nascita all'ufficio dello stato civile, sostituendo un neonata con un altro soggetto, ovvero collocando in un istituto un minore tacendone lo stato di figlio legittimo; infine i delitti contro l'assistenza familiare che, come la sottrazione agli obblighi di mantenimento, l'abuso dei mezzi di correzione ed i maltrattamenti minano la concezione solidarista su cui poggia l'istituto matrimoniale.

Va notato, quanto al matrimonio, che il costituente non ha recepito il principio della indissolubilità, per cui l'istituto del divorzio, introdotto nel nostro ordinamento con la legge 1.12.1970 n. 898, e da considerarsi costituzionalmente legittimo.

La famiglia naturale, costituita al di fuori del matrimonio, non è direttamente tutelata dalla Costituzione, ma l'art. 30 mostra di annetterle l'importanza che si merita intervenendo con alcune significative affermazioni di principio. Vi si stabilisce infatti che è compito della legge di assicurare ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima, e di dettare le norme per la ricerca della paternità. In altre parole, la famiglia legittima resta la struttura preferita e lo stato deve salvaguardarne l'unità, Tuttavia, i figli naturali devono essere egualmente protetti, ed occorre favorirne l'inserimento in società e nella stessa famiglia legittima; compito, quest'ultimo, al quale la richiamata legge n. 151 del 1975 ha perfettamente adempiuto, riducendo al minimo i preesistenti limiti in tema di riconoscimento dei figli adulterini ed incestuosi, di prova della paternità naturale, e di introduzione del figlio naturale nella famiglia legittima del genitore.

In ordine ai figli, sia legittimi che naturali l'articolo 30 assegna ai genitori il diritto-dovere di mantenerli, educarli ed istruirli. Allo Stato non è consentito di

ingerirsi nell'opera educativa, ma compete un ruolo di carattere integrativo e residuale, con precise finalità di sostegno. È infatti suo compito quello di sostituire i genitori nell'attività educativa, in tutti i casi di loro incapacità fisica, economica e morale; di agevolare (art. 31) con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose; di proteggere con ogni mezzo, e con opportuna azione di sostegno, la maternità, l'infanzia e la gioventù.

La comunità scolastica

Se ne occupano gli artt. 33 e 34 della Costituzione, avendo soprattutto di mira la garanzia della libertà di insegnamento, la compatibilità della scuola pubblica con la scuola privata, il diritto ai capaci e meritevoli di raggiungere, anche se privi di mezzi, i gradi più alti dell'istruzione (cd. libertà dall'ignoranza). In ciò, le novità, rispetto agli ordinamenti anteriori, sono numerose ed importanti.

Quanto al primo aspetto, relativo alla libertà dell'insegnamento, si afferma solennemente che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

Tutte le opinioni, quindi, devono avere libero accesso nella scuola, poiché la libertà di espressione è una garanzia di effettivo pluralismo culturale e contribuisce al miglioramento educativo del soggetto. Naturalmente, va tenuto conto dell'età e delle ridotte capacità dei discenti, che potrebbero essere fuorviati da taluni insegnamenti non coerenti con le linee generali del programma scolastico ma, una volta assicurato tale aspetto, deve ritenersi che i docenti sono assolutamente liberi nella esposizione delle proprie idee, fatta forse eccezione per il divieto di contestare i principi essenziali, nonché i valori etici e spirituali di cui l'ordinamento è portatore.

In ordine alle scuole pubbliche, che rappresentano un servizio pubblico essenziale della società, lo Stato è chiamato ad adempiere una serie di obblighi, incisivamente scolpiti nel dettato costituzionale. Suo compito infatti è di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi; di dettare le norme generali sull'istruzione, contenenti i principi validi per ogni tipo di scuole; di rendere la scuola accessibile a tutti; di impartire per almeno otto anni l'istruzione inferiore, con carattere di obbligatorietà e gratuità; di consentire ai soggetti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli studi, attraverso la concessione di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze. Si tende cioè ad una scuola aperta a tutti, alla portata di tutti, non selettiva né elitaria, nella quale ogni soggetto deve poter attingere per formarsi una sia pur minima base culturale.

Al fine poi di garantire una feconda varietà dei metodi di insegnamento ed una completa possibilità di scelta, l'art. 33 indica una serie di condizioni capaci di assicurare, accanto alle scuole pubbliche, l'esistenza di scuole private, su un piano di libertà e parità. L'istituzione di scuole ed istituti di educazione, da parte di enti o di privati, è assolutamente libera, ma non deve comportare oneri finanziari per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole private che chiedono la parità - il riferimento è alle scuole pareggiate regolate dalla legge Casati del 1859 ed alle scuole parificate disciplinate dalla legge 19.1.1942 n. 86 - deve assicurare ad esse piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. In tale contesto, non sono consentiti interventi di autorità statali che abbiano il risultato di comprimere la libertà e la parità dell'insegnamento impartito nelle scuole private. Sono fatti salvi, naturalmente, i controlli a fini di sicurezza, sanità, moralità, fede pubblica e, per converso, è fatto obbligo allo Stato di riconoscere i titoli di studio rilasciati dalle scuole private ammesse alla parità.

Un altro principio basilare del nuovo ordinamento scolastico concerne l'obbligo dell'esame di Stato, per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole, per la conclusione degli studi e per l'abilitazione all'esercizio delle libere professioni. È sancita infine la piena autonomia di università, accademie ed istituti di alta cultura, nel senso che è loro consentito, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, piena libertà quanto a materie di insegnamento, metodi didattici, ordini di studi, attività dei docenti, collaborazione attiva degli studenti, collegamenti con altri centri culturali, eccetera.

È appena il caso di ricordare che non mancano le norme rivolte ad assicurare la partecipazione dei minori all'attività scolastica, almeno in ordine all'insegnamento inferiore ed obbligatorio. Così l'articolo 731 c.p. e l'art. 8 della legge 31.12.1962 n. 1859 puniscono i genitori ed i soggetti che ne fanno le veci, per il fatto di non aver curato l'adempimento dell'obbligo scolastico per il periodo minimo di otto anni, affermando che l'obbligo cessa con il conseguimento del diploma di scuola media o, in difetto con il raggiungimento del quindicesimo anno di età da parte del minore.

Le conclusioni

Nel settore dei rapporti etico-sociali e nel parallelo campo dei rapporti economici disciplinati da norme successive, si assiste ad un profondo cambiamento del ruolo assegnato allo Stato, rispetto al passato ed all'impostazione propria dello Statuto Albertino. Con lo Statuto, ispirato ai principi ottocenteschi dell'individualismo liberale, lo Stato privilegia al massimo il tema delle libertà individuali, ed è portato a disinteressarsi dell'attività dei singoli.

Scarsamente attento alle necessità di un maggiore impegno sociale, lo Stato assume la funzione preminente di tutela dei diritti individuali (cd. Stato-carabiniere), mostrando di non comprendere che tali diritti rimangono vuote espressioni ogni qual volta non si realizzano le condizioni necessarie per il loro effettivo esercizio. Lo Stato repubblicano, invece, dotato di una maggiore apertura sociale, mostra più attenzione ai problemi posti da una realtà bisognosa di correzioni, e prende atto che una effettiva eguaglianza sociale non è realizzabile senza una adeguata politica di intervento nei rapporti economici e sociali, al fine di rimuovere disuguaglianze di fatto e di stimolare l'elevazione dei cittadini più poveri. Si spiega, così, la dovizia di norme costituzionali con cui lo Stato traccia le linee

di una articolata politica di intervento nei vari settori, fissando precise direttive di azione per il legislatore ordinario e gli obiettivi finali della sua azione.

Moderatore

Grazie Bruno.

Nota: dopo la relazione del PDG prof. Bruno Ferraro avrebbe dovuto svolgere la sua relazione su “Lavoro e libertà economiche nella Costituzione” il Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro che per un improvviso impedimento non ha potuto partecipare al Convegno. Riportiamo di seguito la sua relazione inviata ex post.

Prof. Avv. Andrea Maria Azzaro

“Lavoro e libertà economiche nella Costituzione”

L'art. 41 Cost. è stato oggetto, di recente, di un rinnovato dibattito, centrato sull'opportunità di rimodellare la norma riscattandola da quei profili che ne hanno tradizionalmente avallato una lettura “dirigista”.

Il mercato - si dice - non consente di subordinare l'iniziativa economica a “lacci e laccioli” derivanti dalla programmazione statale, e i limiti di ordine generale, primo fra tutti “l'utilità sociale”, sono così vaghi da diventare un ostacolo, piuttosto che un incentivo, alla valorizzazione dell'attività economica.

Il problema, a ben vedere, si pone a livello micro-economico e macro-economico dei rapporti economici, sotto due profili: il nesso tra iniziativa economica e ordinamento giuridico, e il mutato quadro socio-economico in cui tale disputa si colloca, che segnala nuove esigenze di tutela derivanti dalla crescente massificazione e standardizzazione dei rapporti di scambio.

Sotto il primo profilo si avverte una sempre maggiore ingerenza del pubblico nella sfera privata: un fenomeno che ha il suo antecedente prossimo in una legislazione dirigista che ha causato l'ingente debito pubblico che grava sul nostro paese, da un lato, e che ha inibito opportunità di crescita alle imprese imponendo obblighi (art. 41, co. 3, Cost.) troppo gravosi, anche se talvolta posti a tutela di categorie meritevoli di protezione (es. lavoratori).

Tale tendenza dirigista trova oggi rinnovato vigore con nuove forme di imposizione, che vanno dalla diffusa tendenza a sanzionare le imprese e i cittadini colpendo situazioni e categorie che consentono di agire sui “grandi numeri” (es. pensioni, statali, politiche sanzionatorie degli enti locali, modalità di prelevamento di sanzioni, ecc.), ad una giurisprudenza che, su un'interpretazione affatto discussa del concetto di “abuso del diritto”, ha consentito, introducendo il principio di inversione dell'onere della prova sulle operazioni fiscalmente rilevanti, di sanzionare in modo alquanto diffuso e, talvolta, irragionevole, le imprese. Un fenomeno che, probabilmente, denuncia la debolezza e l'impotenza del pubblico rispetto alla diffusa inadempienza del principio fondante i rapporti economici, la solidarietà economica (art. 2 Cost.).

Tali osservazioni pongono all'interprete un interrogativo, che sorge da un fenomeno normativo imponente - la crescente rilevanza del concetto di abuso (del

diritto) o di “attività abusiva” nei rapporti economici - presente, ad esempio, nell’ambito della normativa dei contratti di massa e nella recente legislazione sulla crisi d’impresa.

Si tratta, a ben vedere, di ambiti normativi attinenti all’attività economica - e come tali direttamente soggetti all’influenza dell’art. 41 Cost. - che condividono, in epoca recente, l’affermarsi di una particolare esigenza, la tutela dei soggetti deboli dei rapporti economici, siano essi i lavoratori, consumatori, le imprese in posizione di “subalternità o dipendenza economica” rispetto alla grande impresa, ecc.

Dal punto di vista sistematico, tale esigenza di tutela trova fondamento nella “riletura” dell’art. 41 Cost. che, dagli anni 80’, pone tale norma, non più come baluardo della politica dirigistica - sintetizzabile nello slogan “più Stato meno mercato” - ma come fondamento dell’economia di mercato (sul punto Guarino, *Pubblico e privato nell’economia*, Padova 1997) con lo spostamento dell’intervento pubblico dalla funzione programmatrice ad una funzione di rimozione degli ostacoli a funzionamento ottimale del mercato (Mengoni, *Proprietà e libertà*, Padova, 1990).

È lecito domandarsi, in tal senso, se nell’odierna congiuntura economica non si assista ad una rivisitazione delle politiche dirigistiche, non più in funzione programmatrice, bensì con funzione “sanzionatoria”.

A livello micro-economico dei rapporti economici il discorso interessa soprattutto il contratto. In tale ambito - scrive Pietro Rescigno - “è connaturale l’idea di accorso. e quindi di accettazione (che ciascun contraente compie) dell’altrui esercizio di autonomia, per cui può aversi ‘abuso della situazione economica’ nel senso che il contraente più forte può dettare all’altra parte condizioni inique - e quindi nel contratto che diviene nella normativa più recente, non ricorrerà abuso del diritto nel senso proprio dell’espressione, ma abuso della situazione economica (...)”.

Nelle crisi d’impresa - oggi un osservatorio drammaticamente attuale dell’attività economica - tali osservazioni trovano riscontro e valenza speciale. Nel concordato preventivo - come in quello fallimentare - il creditore “forte” tende a approfittare dei soggetti deboli (i lavoratori, le imprese-creditori deboli), sulla base del rinnovato profilo “negoziale” degli accordi di gestione e soluzione della crisi.

Ma la normativa introduce forme e tecniche di tutela volte a ridurre tale (possibile abuso di) potere nella data situazione economica, segnalando, al contempo, la rilevanza di interessi di rango pubblico che trovano, infatti, nei poteri del Commissario Giudiziale (art. 173 L.F.) e nell’azione del PM lo strumento attuativo.

Sul piano sistematico, si può affermare che parlare di abuso nell’attività economica conduce il discorso nell’ambito dei sistemi di controllo della libertà di iniziativa economica, che devono tenersi distinti dalla buona fede contrattuale, per la semplice ma decisiva ragione che questa presuppone l’eguaglianza fra le parti contraenti, laddove il concetto di abuso di cui si discorre sovrviene, invece, nei casi in cui l’ordinamento, dinnanzi alla riconosciuta debolezza di uno dei soggetti del rapporto, vi pone rimedio mediante norme riconducibili al principio di *solidarietà* economica, vera *Grundnorm* dell’ordinamento quale valore fonda-

te della convivenza civile, *a tutela dei soggetti deboli* (artt. 2 e 41, co. 2, Cost.).

Senza voler ripercorrere i termini di un dibattito che anima, invero, la ricerca dottrinale all'alba del terzo millennio, basti dire, per quanto qui interessa, che mentre nel contratto il limite di correttezza si individua all'interno e per l'effetto della dimensione "negoziale" dell'atto giuridico, nell'attività economica - nella quale, come detto, vanno a tal fine ricompresi quei contratti il cui contenuto (normativo) è frutto dell'attività (economica) di predisposizione unilaterale dell'impresa - il problema è piuttosto quello di individuare, alla luce del principio di "utilità sociale", i limiti, positivi e negativi, posti dalla legge al libero dispiegarsi della libertà di iniziativa economica.

Alla buona fede contrattuale (artt. 1337, 1366, 1375 c.c.) fa riscontro, nell'alveo del medesimo principio di correttezza (art. 2 Cost., 1175 c.c.), la clausola di "ragionevolezza" nell'attività economica (art. 33, Cod. cons.; artt. 2497, ss., c.c.; art. 90, d.lgs. 270/99, art. 9 della legge sulla sub-fornitura; artt. 2 e 3, l. 287/1990, ecc.) che trova attuazione tutte le volte in cui, nelle normali dinamiche di mercato, una parte sia soggetta al potere dell'altra.

Anche tale principio di "ragionevolezza", peraltro, se trova attuazione in numerose norme speciali, richiede e postula, come si diceva, l'individuazione di una tecnica di controllo di portata generale.

Il principio che la libertà d'iniziativa economica non può attuarsi in termini di pura discrezionalità, ma deve essere sorretta da una finalità coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento, ed in specie non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo tale da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana, è stato affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (v., per tutte, Corte Cost. 9 marzo 1989, n. 103, in *Giust. civ.*, I, 1989, p. 1297 ss. Corte Cost. 379/2000). In applicazione di tale principio, la Corte di Cassazione ha escluso che l'imprenditore possa esercitare i propri poteri in modo discrezionale, affermando l'esistenza di un suo preciso dovere di non eccedere l'ambito del potere assegnatogli dall'ordinamento (cfr., fra le altre, Cass. 9 febbraio 1990, n. 947, in *Foro it.*, 1990, I, c. 827, con nota di AMOROSO).

Il piano degli interessi privati si interseca e interagisce con quello degli interessi superindividuali, per cui l'iniziativa privata trova limiti (art. 41, co. 2, Cost.) e obblighi positivi (art. 41, co. 3, Cost.) al suo operare, che in definitiva, nella consapevolezza che "l'iniziativa privata non deve perseguire l'utilità sociale ma almeno non contrastarla" (Oppo, *Iniziativa economica*, 1990), trovano nel principio di solidarietà economica (politica e sociale) il principio cardine che, a oltre sessant'anni dall'approvazione della Carta Costituzionale, resta irrinunciabile riferimento di valore.

Nella prospettiva di chi attribuisce alla "Costituzione economica" una valenza "non definita", che si determina in ragione delle preminenti istanze solidaristiche (art. 2, co. 2, Cost.), il problema della compatibilità dell'art. 41 Cost. con il "fattore" comunitario si risolve dunque mediante la "rilettura" della norma nel senso del primato del mercato, adottandola a raccordo sistematico dei principi e delle regole di fonte comunitaria.

Moderatore

Ora la parola al padrone di casa, Governatore Naldo Anselmi.

DG Prof. Naldo Anselmi

Governatore Delegato

“Le attività dei Distretti sul tema di studio”

PREMESSA

Thomas Paine, uno dei padri della Costituzione americana, affermava che per una nazione la Costituzione è quello che per una lingua è la grammatica. È la ragione dello stare insieme, il senso condiviso di appartenenza, l'accettazione di valori e principi da tutti riconosciuti. È garante dei diritti e della qualità della vita dei cittadini.

Frutto di una centenaria esperienza storica e di illuminate elaborazioni dei nostri padri costituenti, ispirata ad ideali liberali, integrati da quelli socialisti, corretti da principi cristiano-sociali, la Costituzione italiana rappresenta un affascinante modello di socialità e di giustizia, in cui i diritti ed i doveri del cittadino si amalgamano in armonioso equilibrio senza pari. Con i suoi 139 articoli, essa va a scolpire i principi fondamentali dello Stato (art. 1-12), a regolare i rapporti civili, etico-sociali, economici e politici dei cittadini (art.13-54) e l'organizzazione della Repubblica (art. 55-139). Un testo ammirato dai più insigni costituzionalisti di tutto il mondo: uno dei nostri “documenti” storicamente e socialmente più affascinanti e coinvolgenti.

Tuttavia, come mille nostre esperienze dimostrano, molti cittadini conoscono assai poco la nostra costituzione. Nelle scuole lo studio della nostra Carta Costituzionale, quando affrontato, è sempre più spesso relegato ad un apprendimento frettoloso e mnemonico in saltuarie ore di educazione civica, tanto che gli studenti escono dai più alti livelli scolastici preparati su tanti aspetti culturali e progressi scientifici, ma spesso totalmente impreparati sulla nostra Costituzione. Buona parte degli immigrati che negli ultimi decenni si sono stabilizzati in Italia non conoscono affatto la Costituzione, il che è di ostacolo alla condivisione dei nostri valori e rende meno facile la loro integrazione.

Pertanto i Lions italiani, sempre lungimiranti nelle loro promozioni culturali e sociali, ben hanno fatto a votare a Montecatini un Tema di studio volto a promuovere la conoscenza della Costituzione italiana, nell'anno della ricorrenza dei 150 anni dall'Unità d'Italia.

OBIETTIVI E COORDINAMENTO

Gli obiettivi del Tema erano quelli di rilanciare la cultura della Costituzione, della relativa conoscenza dei diritti e dei doveri, dell'etica e della giustizia, rivolgendoci alla cittadinanza, agli immigrati e alle loro associazioni, ove presenti, e soprattutto ai giovani, per diffondere quei principi di libertà, di uguaglianza e di giustizia sociale che dovrebbero essere alla base della nostra Società.

Durante un incontro tenuto all'inizio dell'annata lionistica con i coordinatori distrettuali del tema di studio, per concordare le linee guida prioritarie da adottare nell'affrontare l'argomento, si convenne di incentrare gli approfondimenti soprattutto sulla prima parte della Costituzione (Articoli 1-54), relativa ai principi fondamentali, quella dei diritti e dei doveri dei cittadini, dei rapporti etico-sociali, economici e politici. Si auspicò, per contro, di sorvolare la seconda parte, relativa all'organizzazione dello Stato, che quantunque altrettanto importante, presenta in taluni passi aspetti talora controversi, che si prestano a diverse letture politiche.

Alla vigilia di questo convegno è stata tenuta una nuova tavola rotonda con i coordinatori distrettuali, a Tivoli, per discutere sui risultati raggiunti nei singoli Distretti. Questo convegno nazionale, con relatori di particolare competenza e con la massiccia partecipazione di giovani, studenti in particolare, ha rappresentato il coronamento comune delle attività.

ATTIVITÀ SVOLTE

A livello nazionale, da un'analisi delle informazioni raccolte, si stima che un 50% delle attività portate avanti dai Lions siano state rivolte alle scuole, attraverso DVD, seminari, temi, questionari, concorsi, volumetti; oltre il 40% rivolto ai cittadini, attraverso convegni, tavole rotonde, interviste, grandi eventi; la restante parte verso gli immigrati, con seminari e materiale divulgativo vario.

In ambito scolastico, risulterebbe il coinvolgimento di oltre 400 scuole, 1000 classi, 30.000 studenti; per la cittadinanza si stimano circa 500 Conferenze, di cui un centinaio in interclub, con il coinvolgimento di oltre 60.000 persone; tra gli immigrati, sono stati promossi contatti, seminari o meeting con Centri immigrati e distribuiti copie della Costituzione od appositi opuscoli (vedi Toscana, Viterbo, ecc.), anche tradotti in lingue diverse, talora in collaborazione con le prefetture.

Durante molte di queste manifestazioni sono stati proiettati DVD sulla Costituzione, soprattutto quello prodotto dai Club del Distretto 108L (a cura di B. Ferraro, coadiuvato da A. Vinci) che proposero il tema al Congresso di Montecatini, a suo tempo consegnato a tutti i 17 Distretti. Altre volte sono state distribuite copie della Costituzione, in parte fornite dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio, dal Senato, dalle regioni, da prefetture, oppure appositamente ristampate, talora a fumetti, quando destinate alle scuole elementari.

Nel complesso pressoché tutti i Distretti hanno portato avanti il tema, sia pur in maniera e con determinazione molto diversificata, talora in parallelo od in condivisione con le commemorazioni e le attività sui "Centocinquant'anni dell'Unità d'Italia".

Sottolineo le più salienti azioni dei singoli Distretti, sintetizzate sulla base delle segnalazioni dei coordinatori dei rispettivi comitati operativi e dei risultati della tavola rotonda.

Azioni condotte nei singoli distretti.

In diversi Distretti (es. Ia1, Ia2, Ia3, Ib1, Ib3, Ta1, Ta2, Ta3, TB, ecc.) c'è stata una forte dominanza delle cerimonie a favore dei "150 anni dall'Unità d'Italia", con eventi che tuttavia includevano, di volta in volta, elementi relativi alla Costituzione (es. 7-8 mila bandiere donate ai ragazzi nelle scuole, studi sull'Inno di Mameli, defilamento della bandiera tricolore). Per certune azioni, alcuni Distretti hanno lavorato insieme, come i tre 108T, che in gennaio promossero un concorso (ancora in itinere) nelle scuole su "Costituzione italiana e 150 anni dall'Unità d'Italia", dove ai primi classificati è prevista la partecipazione agli scambi giovanili 2011-2012.

Distretto 108 Ia1 (coordinatore Emilia Bergoglio). Sono stati dispensati testi della Costituzione ai cittadini nel corso del Lions Day o messe a disposizione dei Club Lions e Leo, per più diffusa distribuzione, per un totale di oltre 4500 copie. Molto significativo il restauro dell'Aula del Parlamento Subalpino, noto e storico luogo di discussione di temi di carattere costituzionale. Svariate le conferenze a livello di Club. Da citare uno spettacolo interattivo sulla Costituzione svolto in qualche scuola.

Distretto 108 Ia2 (coordinatore Giammario Bolloli). L'attività verso gli studenti ed i cittadini è stata generalmente condotta in intermeeting, di cui si cita quello di Marengo, con conferenze del prof. Cavino, dell'Università del Piemonte orientale "Amedeo Avogadro". Varie i contatti e le azioni nelle scuole, in particolare dell'alessandrino. Nel corso dei vari eventi sono state distribuite alcune centinaia di copie della Costituzione, fornite dalla Giunta regionale piemontese. Da sottolineare le azioni rivolte agli immigrati, avviate attraverso un intermeeting al club di Boccadasse, con l'intervento dell'Avv. Frumento su "Costituzione e libertà di culto", e proseguite con svariati contatti con comunità (es. Islamiche, Rumene, ecc.) della provincia di Alessandria e di Genova.

Distretto 108 Ia3 (coordinatore Giuseppe Fassino). In genere organizzati dal coordinatore On. Giuseppe Fassino in onore ai "150 anni dell'Unità d'Italia", numerosi i convegni (es. Sanremo, Mondovì, Santena, ecc.) che contemplavano temi sulla Costituzione. Merita menzione quello specifico sul tema di studio, tenuto presso il Convento dei Domenicani di Taggia, organizzato da ben 14 club (oltre 500 persone), con interventi dei Senatori G. Fassino e G. Boschetto e dei professori A. Mola, R. Michero e L. Buia, e con la proiezione di un video sui Presidenti della Repubblica Italiana.

Distretto IB1 (coordinatore Enrico Candiani). Le attività sono rimaste prevalentemente circoscritte all'interno dei Lions, con meeting di club, soprattutto in Valtellina.

Distretto IB2 (Coordinatore Federica Pasotti). Tra le varie e diversificate attività si sottolineano alcune serie di conferenze nelle scuole, con studenti delle medie superiori ed universitari a Brescia, presso gli auditorium del Liceo Scientifico Leonardo (550 studenti) e di San Barnaba (350 studenti), con interventi rispettivamente del prof. Frigo (giudice della Corte Costituzionale) e prof. D'Andrea (Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Brescia); a

Bergamo, presso l'oratorio Santa Caterina (250 studenti, prof. Frigo); a Mantova, presso l'Auditorium del Monte dei Paschi di Siena (340 studenti, prof. Frigo e avv. Genovesi); a Treviglio, presso il Teatro Filodrammatico (300 studenti, prof. Mangia, Ordinario di Diritto Costituzionale all'Università Cattolica di Piacenza). Il tutto coronato da un Convegno, il 7 maggio 2011, a Brescia, aperto a studenti e cittadinanza. Contemporaneamente al ciclo di conferenze, con la collaborazione di studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Brescia, è stato realizzato un opuscolo a fumetti sulla Costituzione, che in ben 11000 copie è stato distribuito nelle scuole medie statali delle tre suddette province, nonché "esportato" in club di altri Distretti, come quelli di Ortona (Distretto 108A) e di Termini Imerese (Distretto 108Yb).

Quasi tutti i Club del Distretto, singolarmente od in intermeeting, hanno realizzato serate sul tema, con relatori di rilievo, sponsorizzando altresì la stampa del suddetto opuscolo, distribuito poi nelle scuole.

Distretto IB3 (coordinatori Rosario Salantri e Caterina Cornalba). Sono state prevalentemente tenute Conferenze a livello di Club, come ad esempio nei LC Lodi e LC Piacenza, dove sono efficacemente intervenuti i rispettivi Prefetti. Di notevole rilievo il convegno in interclub tenuto il 30 aprile nel Teatro Filodrammatici di Cremona, con gli interventi del prof. Fregoso su "Lo statuto albertino: l'anima costituzionale italiana" e la Prof.ssa Cornalba, su "La Costituzione italiana: conoscerla e amarla" e la partecipazione di numerose personalità politiche, religiose, militari e giornalistiche.

Distretto Ib4 (Coordinatore Annamaria Cipolla, Paola della Campa ed Agata Mundi). Delle varie conferenze organizzate si citano a mo' di esempio quelle tenute nei Lions Club di Sesto San Giovanni Host (relatore: dr. G. Colombo), Milano alla Scala (prof. A. Baldassarre, Presidente Emerito della Corte Costituzionale) e di Milano Nord 92 (Generale P. Pistoleri).

Il 5 marzo, nella Sala Congressi della Provincia di Milano, nel corso di un interessante convegno organizzato e condotto dai tre Coordinatori distrettuali (con interventi del prof. V. Onida, docente di Giustizia costituzionale ed ex Presidente della corte costituzionale; del dott. P. Martello, magistrato di Cassazione e della prof.ssa M. Valagussa, già dirigente del Ministero dell'Istruzione), i Lions Alessandro Moro e Agata Mundi hanno illustrato i risultati di un interessante monitoraggio sulla conoscenza della Costituzione tra gli studenti delle scuole superiori (oltre 60 classi di tre scuole diverse) attraverso questionari consistenti in 22 domande a risposte multiple. Hanno risposto ai questionari 1171 ragazzi, dall'età tra i 14 e 19 anni, di cui più di 300 presenti al convegno, accompagnati da una ventina di docenti. I risultati di questo test di conoscenza della Costituzione non sono stati entusiasmanti, con risposte positive intorno all'80% nelle domande più semplici (es. Quando è entrata in vigore la Costituzione? 82%; La Costituzione può essere modificata? 75%), che scendono sotto i due terzi in quelle meno immediate (es. Quanti sono i Deputati e Senatori? 60%; Chi può sciogliere le Camere? 50%), per crollare intorno al 30-35% nelle domande più complicate (Chi presiede il Consiglio Superiore della

Magistratura? 35%). È stata un'amara conferma di quanto poco i giovani conoscano la nostra Costituzione!

Distretto Ta1 (coordinatore Luisa Tregnano). Accanto a meeting circoscritti di solito ai club, sono stati promossi concorsi nelle scuole (vedi sopra) ed una manifestazione al Teatro Filarmonico di Verona, con la partecipazione di oltre 500 ragazzi.

Distretto 108 Ta2 (coordinatore Gianni Dovier). Si sottolineano undici service attinenti il Tema: otto focalizzati su importanti conferenze dedicate agli studenti, con professori delle Università di Siena, Foggia, della Luiss di Roma, ecc.; due su meeting dedicati agli insegnanti, ad opera di professori della Luiss e dell'Università di Foggia, con approfondimenti su "Diritti e Doveri", "Unità nazionale e Autonomie Locali", "Cittadinanza e Partecipazione", "Metodi nell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione", "Parole chiave dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione"; l'ultimo consistente in un convegno-dibattito a Portogruaro, aperto al pubblico, sull'attualità della Costituzione, curato dal Procuratore Capo della Repubblica di Venezia. Come sopra accennato, è stato promosso un concorso nelle scuole.

Distretto Ta3 (coordinatore Maria Grazia Riccitiello). Oltre a meeting promossi da singoli club (es. LC Santo Stino di Livenza) e a un concorso nelle scuole (vedi sopra), è stato organizzato un corposo Convegno sulla "La tutela costituzionale dei Diritti" presso la Corte d'Assise del Tribunale di Padova, con la partecipazione del prof. L. Carlassare (professore emerito di Diritto costituzionale all'Università di Padova, dott. G. Palombarini (Magistrato) e l'avv. L. Locatelli, presidente dell'Ordine degli avvocati di Padova.

Distretto 108 TB (coordinatore Bruno Loi). Per il 2 giugno sarà organizzata una eccezionale manifestazione in onore dei 150 anni dall'unità d'Italia, ma anche della Costituzione, con la sfilata del Tricolore più lungo del mondo (1769 m) attraverso le vie di Modena. Ai partecipanti sarà distribuita un'edizione speciale della Costituzione italiana. Promossi anche concorsi nelle scuole.

Distretto 108 A (Coordinatore Claudio Adanti). Oltre una trentina di Lions Club hanno effettuato interventi nelle scuole od organizzato tavole rotonde, con massiccio coinvolgimento di cittadini ed Istituzioni. Molte di tali attività sono state attuate attraverso convegni od intermeeting, quali, ad esempio, quelli tenuti a Civitanova (proff. Ainis, Villanacci e Carboni), Ascoli (Prefetto Minunni e prof. Saraceni), Termoli (prof. Meloni e dott. Venditti), Chieti (500 studenti, presente il Prefetto), Pescara (presente il sen. Andrea Pastore), Vasto (prof. Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale), Porto S. Giorgio (prof. D'Onofrio) o dai 4 Club della Zona A (prof. Anis), ecc. Da sottolineare un Convegno ad Urbino (relatori: giornalista-scrittore Veneziani, prof.ssa Califano, prof. Cangiotti e prof. Roza Acuna), il 9 aprile, con l'intervento del Sindaco di Urbino, il Rettore dell'Università ed il Presidente del Tribunale e la partecipazione di studenti del Liceo Classico e giovani universitari, ai quali sono stati riconosciuti crediti formativi. Da sottolineare una conferenza organizzata dai club di Lanciano e Ortona, corredata da una mostra Storico-documentaria e da

un opuscolo a fumetti distribuito nelle scuole medie.

Distretto 108 AB (Coordinatore Enzo Taurino). Una grande parte del tema è stato incentrata sui meeting di Club od interclub, sempre partecipati da vaste platee di cittadini e rappresentanti delle Istituzioni. Si citano in proposito i meeting tenuti a: Bari (con gli interventi del Dr. G. Scelsi, magistrato, e del prof. N. Grasso, Docente di Diritto Costituzionale all'Università del Salento); Foggia, con il coinvolgimento dell'Ordine degli avvocati, anche con crediti formativi (proff. M. Olivetti e G. Impagnatiello, ordinari rispettivamente di Diritto Costituzionale e di Diritto processuale civile all'Università di Foggia); Barletta (A. Lovecchio, giudice del tribunale di Bari; N. Colaiani, docente di Diritto ecclesiastico e membro della Commissione tributaria centrale; N. Di Gravina e S. Paracampo, presidenti onorari della Corte Suprema di Cassazione); Taranto (avv. N. Buccico, ecc.). Il Club di Taranto Poseidon e gli altri di Taranto, hanno anche curato l'“Educazione alla legalità” nelle scuole.

Distretto 108L (Coordinatore Bruno Ferraro). Sotto l'efficace spinta del coordinatore Ferraro (Magistrato), hanno portato avanti il tema oltre il 90 % dei club, con “bersagli” privilegiati rappresentati da Municipi, Ministeri, Assessorati, Tribunali (es. Tivoli, Castelnuovo di Porto, Palestrina), Università e, soprattutto, scuole e cittadini vari, nonché immigrati.

Nel complesso sono state interessate oltre 50 scuole (quasi 10 mila studenti), attraverso elaborati, temi con premi, conferenze, interviste, borse di studio.

Nel Campus universitario di Pomezia, il prof. Ferraro ha tenuto ben 10 incontri, con oltre 1000 studenti. Lo stesso è intervenuto in convegni a carattere pubblico ad Ostia, Roma, Palestrina, Latina, Guidonia, Cassino, Velletri, Atina, Fiuggi, Civitavecchia, Amatrice, Passo Corese (pubblicazione degli atti), Termoli, Colleferro, Monterotondo. Gli immigrati sono stati interessati a Viterbo, con la diffusione di testi della Costituzione tradotti in varie lingue, e ad Anzio, con seminari della dottoressa Baldo presso comunità di nord africani, ex russi, rumeni, bulgari.

Numerosi i meeting organizzati dai singoli club nel loro interno, ma anche le tavole rotonde, le conferenze, i convegni organizzati in interclub (Atina, Civitavecchia, Cagliari, Roma, Perugia, Tivoli, ecc. ecc.), con massiccia partecipazione della cittadinanza, degli studenti e dei rappresentanti delle Istituzioni. Merita menzione il LC di Tivoli D'Este, che ha coinvolto 8 scuole diverse, con 4000 studenti ed a promosso uno studio sui vari articoli della Costituzione presso la 4a classe del Liceo scientifico Spallanzani (150 studenti), con un convegno conclusivo in cui i relatori erano rappresentati dagli stessi studenti. Il Club di Anzio-Nettuno, oltre a condurre azioni in 5 scuole diverse (20 classi) per un totale di 500 studenti, è intervenuto presso un Centro sociale, con 100 ospiti, ed in 4 Comunità di immigrati, con oltre 150 persone (vedi sopra).

Presso il Tribunale di Tivoli è stata eretta una grande lapide (250x150 cm), in marmo di Carrara, sulla Costituzione.

Distretto 108LA (Coordinatore Maria Luisa Bartolini). Agli studenti immigrati delle scuole medie inferiori (dove in Toscana gli immigrati rasentano il 50%)

delle varie città di provincia (o di grandi dimensioni), è stata distribuita la “Carta dei valori e delle buone regole del vivere civile”. In totale sono stati dispensati oltre 40 mila opuscoli, che riprendono i buoni principi della Costituzione, in parte tradotti anche in francese, rumeno, cinese e arabo.

Tra i meeting interclub si ricordano quello tenuto a Massa (prof. A. Azzera, ordinario di diritto amministrativo all’Università di Pisa e dott. S. De Lucia, della Prefettura), nel pistoiese (prof. Cardone, dell’Università di Firenze), a Firenze, nel Salone dei cinquecento (chiusura dei lavori da parte del Presidente emerito della Corte Costituzionale, U. De Siervo), ecc., con la partecipazione di cittadini e di centinaia di studenti di svariate scuole superiori, a cui sono stati distribuiti due volumetti sulla Costituzione, elaborati dai Lions.

Distretto Ya (Coordinatore: Alberto Zara D’Ausilio). Svariate le azioni verso le scuole e verso i cittadini. Tra i diversi convegni sul tema, si ricordano, a mò di esempio, quelli presenziati dal coordinatore distrettuale, promossi dai Lions Club: Eboli Battipaglia Vanth, con gli interventi della dirigente scolastica Prof.ssa S. Rocco e del viceprefetto; Salerno Duomo, con gli interventi dei Proff. A. Lamberti e M. Panebianco (docenti rispettivamente di Diritto Costituzionale e di Diritto Parlamentare all’Università di Salerno), dei D.ri. S. Marchione e F. Ruberti (Prefetto di Salerno e Procuratore capo della Repubblica rispettivamente) e dell’Avv. P. Carbone (penalista); Benevento Città Sannite, con gli interventi del Prof. G. Coletta (docente di Diritto costituzionale all’Università di Napoli) e della dirigente dell’Istituto superiore Teresia, con il coinvolgimento dei relativi studenti.

Distretto 108Yb (coordinatore Gianfranco Amenta). Hanno aderito al tema oltre il 70% dei club, spesso “consorzati” in convegni ed interclub. Particolarmente interessanti i monitoraggi sulla conoscenza della Costituzione nelle scuole, che hanno interessato oltre 3mila studenti delle medie superiori. Essi sono purtroppo andati a confermare quanto verificato a Milano: una scarsa conoscenza da parte dei giovani sui dettami che scaturiscono dalla Costituzione. La percentuale media delle risposte positive ai vari questionari si è attestato sul 60%. Oltre ai vari meeting di Club, tra cui si citano quelli dei L.C. di Pachino Rosolino, Milazzo, S. Teresa di Riva, ecc., si sottolinea il convegno a Palermo su “La Costituzione italiana e lo statuto della Regione Sicilia”, con gli autorevoli interventi del Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, On. F. Cascio, del Presidente Commissione Bicamerale per il federalismo On. E. La Loggia e dei proff. G. Verde, G. Fiandaca e (lo stesso) G. Amenta, Ordinari all’Università di Palermo rispettivamente di Diritto Costituzionale, Diritto Penale e Diritto Privato.

Il Notiziario on-line del Distretto ha dedicato un intero spazio in rete su “I Lions siciliani per la Costituzione italiana.”

CONSIDERAZIONI

A che cosa serve conoscere ed amare la Costituzione? Serve per viverla ed attuarla nella nostra quotidianità, in una società che presenta caratteristiche di incipiente disgregazione. Con questa annata lionistica riteniamo che i lions ita-

liani, sia pur a macchia di leopardo, abbiano contribuito a tale scopo (anche con le diffuse discussioni sui 150 anni dell'Unità d'Italia), con azioni che hanno peraltro trovato ampia corrispondenza da parte delle scuole, della cittadinanza, dei politici e dei rappresentanti delle Istituzioni tutte.

È probabile che ad una prima analisi possa apparire che dell'enunciato iniziale del tema non si sia abbastanza sviluppata la seconda parte: "la proposta dei Lions per l'educazione alla giustizia ed alla legalità". In effetti, nei vari approcci, ci si è prioritariamente preoccupati di diffondere la conoscenza della Costituzione, proprio perché consapevoli di come essa fosse poco conosciuta (e gli appositi monitoraggi ci hanno dato ragione!), ai più vari livelli, soprattutto tra i giovani.

In realtà, oltre ad alcune conferenze ed alcune azioni nelle scuole (es. Club di Taranto) imperniate proprio sull'"Educazione alla legalità", nel trattare della costituzione, sono in genere state sottolineate le sue "due facce", quella dei diritti e quella dei doveri, facendo indirettamente "funzionare" ogni illustrazione come viatico della giustizia e della legalità. Lo scrivente, e con lui i numerosi altri che hanno affrontato l'argomento, hanno sempre sottolineato come taluni dei dettati della Costituzione che riguardano i nostri doveri vengano spesso completamente disattesi, purtroppo quasi in maniera "naturale". Ne è esempio l'articolo 3, sintetizzabile con "la legge è uguale per tutti", o l'Art. 53 "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità lavorativa", oppure il 54 "Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi", quando invece si ha frequentemente la sensazione che coloro che rispettano le leggi vengano inesorabilmente ed impunemente scavalcati da coloro che le infrangono, che in realtà il sotterfugio, la furbizia, la disonestà trionfano sulla lealtà e sull'onestà. Uno stato che si rispetti deve fare in modo che i cittadini godano dei diritti rispettando i doveri nella maniera più diretta possibile.

Bisogna ricostruire una società "orizzontale", che preveda una distribuzione omogenea dei carichi e delle possibilità, dei doveri e dei diritti. Occorre che ogni cittadino partecipi alla vita pubblica con maggior impegno: reclaims i propri diritti, ma assolva ai propri doveri; necessita lo sviluppo di una cittadinanza più matura, consapevole e partecipativa; urge riscoprire le regole che stanno alla base della convivenza civile.

Occorre un mutamento culturale, antropologico. Necessita formare cittadini consapevoli, sviluppando il senso civico dei giovani, e facendo loro comprendere come solo il rispetto della cosa pubblica e dell'interesse generale possono garantire un'elevata qualità della vita. Non è facile, anche perché oggi il mondo è caratterizzato dalla globalizzazione, che riduce la sovranità dello stato e la sua tradizionale forma di controllo, dalla complessità sociale, per l'accentuata frammentazione della convivenza, dalla difficoltà di far convergere i processi sociali verso il bene comune. Non è facile, ma noi lions, che abbiamo la parola "Etica" nel nostro codice, siamo chiamati a dare un contributo fattivo.

Chiaramente, ed è bene sottolinearlo, diffondendo i valori della Costituzione noi

ci siamo fatti promotori, direttamente o indirettamente, anche dell'educazione alla giustizia e alla legalità.

Forse un anno è troppo poco per affrontare anche questi delicati aspetti. Forse conviene accettare il saggio suggerimento dell'amico PDG De Tullio, reiterando il tema anche per il prossimo anno. Allora, oltre che contribuire alla conoscenza della Costituzione in ambiti più ampi e diffusi, potremmo approfondire questi aspetti, mirando ad un più esplicito contributo all'educazione alla legalità. Dobbiamo porcelo come imperativo, per il bene dei nostri figli e della Società tutta.

Moderatore

Grazie Naldo per averci dato questo spaccato del lavoro fatto.

Prima di proseguire con gli interventi, Osvaldo desidera aggiungere qualcosa

GWA/PDG Prof. Osvaldo de Tullio

30 secondi. L'evidente successo di tutte queste manifestazioni che l'amico mio governatore vi ha fatto, le ripercussioni che si sono avute, ma soprattutto quello che ha detto stamattina il presidente emerito della Corte Costituzionale, sul fatto della non conoscenza, della ignoranza della nostra costituzione che contiene le basi fondamentali del vivere civile e associato, mi hanno fatto venire una piccola idea, che vi voglio sottoporre, se siete d'accordo lo direte se non siete d'accordo lo direte lo stesso, ma io penso che non si può non essere d'accordo: nell'ambito di un'organizzazione lionistica, come molti di voi sanno, abbiamo tanti, tanti, tanti comitati, dei quali non tutti perfettamente operativi, ammirerete la delicatezza del mio dire, non tutti operativi; visto che è stato constatato questa mattina, è stata fatta una constatazione ufficiale, qualificata, del fatto che la Costituzione italiana non viene applicata anche perché è ignorata, ma allora io propongo all'amico governatore dell'anno prossimo, che mi pare non c'è, allora lo propongo a voi perché gli giunga il nostro messaggio: perché non costituire, l'anno prossimo, un comitato distrettuale che abbia il compito di diffondere la costituzione fra gli italiani?

Moderatore

Osvaldo, per acclamazione sei stato approvato; per ovazione.

Allora, dobbiamo salutare il senatore Pastore che ha altri impegni e lo ringraziamo per la relazione

INTERVENTI

Moderatore

In via quasi miracolosa siamo abbastanza nei tempi però "motus in fine velocior", quindi cerchiamo di stringere.

Adesso vedremo il DVD di cui abbiamo parlato, dura due ore e mezza.

Proiezione DVD sulla Costituzione

Moderatore

Bene. Adesso dò la parola all'avvocato Simone Ariano, presidente dell'ordine degli avvocati di Tivoli, "La Costituzione in Tribunale". Ricordo, nella mia funzione di moderatore, che gli interventi sono di cinque minuti; grazie, avvocato.

Avv. Simone Ariano

"La costituzione in Tribunale"

Ad avviso di chi parla, affrontare l'argomento in questione presuppone come punto di partenza l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di uguaglianza: *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzioni ... è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica economica e sociale del paese"*.

La legge è uguale per tutti è scritto in tutte le aule di giustizia, frase che sta a simboleggiare non solo la parità di tutti dinanzi alla legge ma anche l'imparzialità del Giudice che il soggetto preposto all'osservanza di detto precetto.

È gioco forza ammettere che un Giudice ingiusto non consentirebbe la realizzazione del principio di uguaglianza sancito dalla Nostra Carta Costituzionale.

Ma il Giudice per essere giusto deve essere terzo e cioè *super partes* e deve regolare il processo salvaguardando la parità tra accusa e difesa.

Affinché il Giudice sia giusto pertanto, deve essere giusto anche il processo.

Art. 111 compendia in se i principi di giustizia di civiltà e di democrazia e recita: *"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti in condizioni di parità dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"*.

Questa norma pone un altro principio che la giurisdizione deve osservare: quello della ragionevole durata.

Un processo eccessivamente lungo non è pertanto un processo giusto.

Avuto riguardo alla durata del processo entrano in gioco altri fattori che esulano dai soggetti della giurisdizione.

Ed infatti un giudice terzo, la parità tra accusa e difesa, il principio del contraddittorio nell'acquisizione della prova, non bastano per assicurare un processo giusto, ci vogliono le risorse umane ed economiche per garantire una ragionevole durata.

Quindi in buona sostanza l'osservanza del precetto costituzionale passa anche per una efficiente organizzazione della giurisdizione, che in molti casi riesce a sopperire alla carenza di risorse.

Ciò è quanto succede nel Tribunale di Tivoli dove l'operosità di pochi, lo spirito di servizio e la sinergia tra le diverse parti in campo, riesce a sopperire alle carenze suddette.

Quest'anno il Tribunale di Tivoli festeggia il proprio decennale.

Istituito col D.Lgv. 3.12.99 n. 491 pubblicato G.U. 27.12.99 Intitolato Istituzione di nuovi Tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino a norma dell'art. 1 della Lg. 5.5.99 n. 155 (legga delega), con lo scopo di decongestionare il Circondario del Tribunale di Roma attraverso il distacco dei territori periferici non compresi nel territorio del Comune di Roma, accorrandoli per la parte Nord al Tribunale di Civitavecchia, per la parte Est all'Istituendo Tribunale di Tivoli per la parte Sud al Tribunale di Velletri (c.d. Tribunale dei Castelli Romani).

Dell'Istituzione del Tribunale di Tivoli si parlava da tempo, già a metà degli anni 80, si ricorda la proposta del l'On. Maffioletti datata 6.10.84 all'allora Ministro di Giustizia Martinazzoli che però venne respinta.

Risale ad periodo addirittura anteriore la consapevolezza degli avvocati tiburtini, che si sono sempre profusi al riguardo, della potenzialità del territorio ad essere sede di Tribunale, sia in relazione al bacino d'utenza che al numero di affari legali trattati.

In verità però, a livello governativo v'erano delle perplessità che con l'Istituzione del Tribunale di Tivoli vi potesse essere un effettivo decongestionamento del Tribunale di Roma e che pertanto tutti gli ingenti investimenti riconnessi alla creazione di un Ufficio Giudiziario, non portassero poi i benefici proporzionati.

Comunque il Tribunale di Tivoli diventa realtà ad ottobre 2001 e rappresenta una svolta per la città di Tivoli e per tutti i Comuni ricompresi nel suo circondario (75) che si estendono dalla Valle dell'Aniene sino ai confini della Sabina Reatina per giungere alla Flaminia che vengono ad accomunarsi negli intenti di giustizia, legalità e di controllo del territorio.

Il territorio ricompreso nella giurisdizione del Tribunale di Tivoli, oltre che vasto è molto densamente popolato, con insediamenti come quelli di Guidonia e Monterotondo che da soli contano oltre 300 mila abitanti, con ristagno di estese sacche di criminalità diversificata, come gli accadimenti di questi ultimi anni hanno dimostrato.

Orbene, l'Istituzione del Tribunale ha coinvolto l'intero circondario da tempo alla ricerca di un vessillo di giustizia e legalità, di una presenza istituzionale in grado di restituire al territorio sicurezza, rispetto delle regole, quei capisaldi costituzionali di civiltà che influiscono sulla qualità della vita e quindi anche sulla crescita e produttività del tessuto sociale.

È indubbio infatti che in un territorio controllato attraverso la presenza di un Ufficio Giudiziario, quale un Tribunale Ordinario con tutti quegli organismi a questo connessi (Ufficio della Procura, distaccamenti delle Forze dell'Ordine), che reprima immediatamente i reati, individuando i colpevoli ed irrogando loro una pena giusta e certa, rassicura anche le fasce più giovani della popolazione che temono per il proprio futuro e favorisce l'incremento delle attività economiche e produttive, atteso che in un clima di sicurezza e legalità, il cittadino ritrae maggiori stimoli.

Ma un significativo miglioramento della qualità della vita l'ha ricevuta la classe forense, per anni pendolare verso Roma, metropoli sempre più difficile da raggiungere in conseguenza del traffico veicolare e comunque una volta raggiunta non in grado di ospitare questa migrazione giornaliera, atteso che le parti della città interessate dagli Uffici Giudiziari, poste a ridosso del centro, sono prive delle infrastrutture necessarie.

Trasferita questa che oltre a generare uno stato di stress toglieva tempo all'avvocato che si vedeva costretto a trascorrere anche per un solo adempimento l'intera mattinata lontano da studio con sicuro decremento della qualità del lavoro atteso che nel pomeriggio doveva concentrarsi il ricevimento della clientela e la stesura degli atti.

Ed allora se vale il sillogismo cui ho accennato sopra, e cioè che, se migliora la qualità della vita il soggetto ritrae maggiori stimoli, l'istituzione del Tribunale di Tivoli ha migliorato senz'altro la classe la forense tiburtina, la quale in ragione di ciò è cresciuta sia dal punto di vista numerico che qualitativo.

I dati dimostrano che nel decennio il numero di avvocati del foro tiburtino sia più che raddoppiato.

Ma la crescita della categoria è coincisa soprattutto con l'istituzione dell'Ordine locale e cioè quell'Ente, non economico, di diritto pubblico che è preposto alla formazione ed alla cura degli albi, alla disciplina, all'osservanza del codice deontologico, quell'insieme insomma di precetti che contempla i diritti ed i doveri dell'avvocato.

L'istituzione dell'Ordine professionale ha formato il c.d. foro, e che sin da subito si interfacciato con gli altri fori del distretto, permettendo un confronto ed uno scambio di esperienze di professionalità sempre crescente.

Il foro Tiburtino, l'ultimo formatosi in ordine di tempo, si è inserito nel Distretto, ricevendo dapprima un travaso di esperienze nel settore amministrativo ed integrandosi poi, avuto riguardo i comuni obiettivi di affermazione e di crescita del decoro e della dignità della classe forense.

All'esito poi dell'emanazione del decreto c.d. Bersani che ha imposto la formazione progressiva per l'avvocato, sono stati stabiliti tra gli Ordini del distretto dei criteri e degli obiettivi comuni, al fine di consentire a ciascun avvocato, qualunque fosse l'Ordine di appartenenza, di poter svolgere la propria formazione professionale all'interno del distretto, con riconoscimento del credito formativo attribuito all'evento.

Questa integrazione ha dato dei risultati estremamente positivi se si pensa che appena poco più di un anno fa l'Ordine Tiburtino ha eletto il proprio delegato alla Cassa di Previdenza ed assistenza forense, offrendo pertanto un significativo apporto conoscitivo e di consulenza ai propri iscritti sulle delicate, quanto poco conosciute tematiche previdenziali e assistenziali.

Se pensiamo poi come la classe forense si è interfacciata con gli Enti territoriali, firmando protocolli d'intesa per interagire nei settori di competenza, ovvero istituendo rapporti con le scuole per l'organizzazione di giornate di sensibilità verso il settore giustizia, la conoscenza della Costituzione, ovvero finanziando

progetti di ricerca, allora è cristallino il percorso positivo intrapreso dall'avvocatura in conseguenza dell'Istituzione del Tribunale.

Ma il percorso per arrivare alla realtà odierna non è stato facile e ciascuna parte in campo ha profuso le proprie energie, perché l'avvio di un Tribunale che all'inizio non aveva neanche una esatta collocazione, si realizza solamente con una sinergia comune.

Basti pensare che gli Uffici Giudiziari erano dislocati in diversi edifici, che l'organizzazione del Consiglio dell'Ordine non esisteva e tutto è stato creato dal nulla, dagli arredi degli uffici, alla formazione del personale, dalla modulistica, ai servizi.

La macchina amministrativa è stata minuziosamente e scrupolosamente avviata ed organizzata, ed è stata in grado sin dall'inizio di poter evadere in tempi strettissimi ogni richiesta dell'iscritto e dell'utente.

Si pensi che le pratiche per l'ottenimento del patrocinio a spese dello stato, come il rilascio delle certificazioni legate alla formazione ed alla tenuta degli albi vengono smaltite settimanalmente, nel senso che la pratica viene lavorata nella stessa settimana di presentazione, accrescendo la consapevolezza negli iscritti dell'appartenenza ad una categoria professionale affermata sul territorio e nell'opinione pubblica l'idea della professionalità della classe forense.

Dal giugno 2006 è stato inaugurato il nuovo palazzo di giustizia all'interno della prestigiosa cornice del Palazzo di Vanvitelliana memoria, in V.le Arnaldi, nel quale sono stati accorpati tutti gli Uffici del Tribunale e della Procura.

Tale nuova collocazione nella realtà architettonica suddetta, finemente restaurata e ristrutturata allo scopo, rappresenta un vanto per quanti vi operano, avvocati, magistrati, personale amministrativo e per la cittadinanza.

Il fatto poi che lo storico e prestigioso palazzo che troneggia all'ingresso di Tivoli, affacciandosi sulla campagna romana, che nelle varie fasi della sua storia ha avuto diverse destinazioni, come collegio dei nobili prima e come istituto di rieducazione giovanile e scuola media poi, sia oggi sede del Tribunale accresce senz'altro nell'immaginario collettivo l'idea di Giustizia e di legalità, restituendo alla celebrazione del processo quella solennità che le è propria.

Tra gli obiettivi futuri v'è il potenziamento delle sezioni distaccate di Palestrina e Castelnuovo di Porto dove, allo stato, il regolare funzionamento degli uffici dipende unicamente dallo spirito di sacrificio di quanti vi operano avvocati, personale e magistrati.

Basti pensare che ciascun giudice civile assegnato alle sezioni distaccate ha un ruolo di procedimenti pendenti quasi doppio a quello di un giudice civile che opera presso la sede centrale del Tribunale.

Senza parlare dell'organizzazione delle cancellerie dove, per esempio, in quella di Castelnuovo di Porto ci si affida ancora al cartaceo nonostante il Consiglio dell'Ordine abbia messo a disposizione giovani colleghi in grado di immettere i dati nei terminali per la gestione degli stessi attraverso il software in dotazione degli Uffici Giudiziari, fatto che eliminerebbe di colpo il sovraffollamento della cancelleria civile atteso che ciascun avvocato potrebbe controllare lo stato

dei procedimenti da studio utilizzando il servizio offerto da lextel e messo a disposizione dall'Ordine a chi ne faccia richiesta.

In tale spirito sinergico le cancellerie civili della sede centrale e delle sezioni distaccate sono state munite, con spesa interamente sostenuta dal Consiglio dell'Ordine, di lettori ottici per l'iscrizione dei procedimenti col codice a barre con lo scopo di avere immessi nei terminali dei dati c.d puliti indispensabili per l'avvio del processo telematico e velocizzare il lavoro del personale che in tal modo si vede trasferiti i dati direttamente nel software dell'Ufficio, con possibilità, come detto, di consultazione anche da studio.

Tale servizio è già in uso presso la sede centrale e presso la sezione distaccata di Palestrina ma non a Castelnuovo di Porto per la ritrosia del personale verso l'informatizzazione dei dati.

Comunque la carenza di personale amministrativo, di giudici, di sostituti si avverte anche se poi lo spirito di abnegazione che ciascuna delle categorie citate mette in campo, ha sopperito di fatto a ciò, tanto che in ambito distrettuale la realtà tiburtina è ancora invidiata.

La realizzazione del nuovo edificio, che ospiterà gli Uffici della Procura, moderno ma perfettamente armonizzato con quello preesistente, assolutamente necessario per l'amministrazione della giustizia, l'inserimento del compendio immobiliare che compone il Palazzo di Giustizia nel percorso turistico delle bellezze tiburtine, l'ultimo progetto in ordine di tempo che ha visto impegnati gli avvocati che contribuiranno alla realizzazione, sarà lo spunto per invocare le risorse economiche ed umane necessarie al Tribunale di Tivoli per primeggiare nell'esercizio delle giurisdizioni.

Moderatore

Grazie Avvocato, grazie per aver trasmesso ai giovani questa sua voglia di chiarezza.

Il dottor Pier Luigi Crosti - presidente del Campus Universitario di Pomezia "La costituzione all'Università".

Pier Giorgio Crosti

"Costituzione e Università"

È strano dover spesso constatare, a 150 anni dalla nascita dello Stato Italiano, dalla Monarchia prima e dalla Repubblica Italiana poi, quanto la nostra Costituzione sia più avanti del Paese.

Nella Carta Costituzionale è riportato interamente lo spirito complessivo di una nazione in ricostruzione post bellica, con la voglia disperata e la tenacia di uscire da una ignoranza umiliante, con la determinata consapevolezza che la cultura fosse effettivamente il terreno del riscatto e dello sviluppo nazionale, con la orgogliosa volontà di dotarsi della necessaria istruzione per competere a livelli internazionali. La strada del riscatto italiano era chiaramente indicata nella duplice esigenza di crescere dal punto di vista economico e di svilupparsi rispetto alla qualità della vita sociale.

L'Italia aveva l'esigenza imprescindibile di emanciparsi.

E come sempre questa emancipazione era ed è il prodotto di maggiore istruzione, maggiore conoscenza e maggiore cultura. Questa connotazione caratteristica della nostra Costituzione, più che di altre; questo nesso che potremmo oggi chiamare il **"vincolo formativo"** che lega l'istruzione con il progresso sociale, il diritto al confronto tra identità e uguaglianza, è passato poi dentro il Trattato di Lisbona e la Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo. Non è un caso che la "Carta Europea della Scuola" abbia come obiettivo primario del sistema scolastico il motore dello sviluppo sociale, della competitività economica, della democrazia diffusa e della cittadinanza fondata sulla solidarietà.

È un vincolo che riconosciamo oggi nelle facce rugose degli immigrati, naufraghi della ignoranza, costretti ad emigrare perché privi e, per certi versi privati, delle competenze necessarie per far crescere e sviluppare i territori di loro provenienza. Uno dei drammi del sottosviluppo è proprio nell'assenza delle competenze necessarie per il sostegno della economia interna e per la creazione di quelle innovazioni sociali indispensabili per la estensione della qualità della vita nel mondo.

Era anche la condizione storica di quella Italia post bellica a cui la Costituzione ha permesso di emanciparsi garantendo la formazione delle competenze, delle *capabilities* come si dice oggi, necessarie per trasformarsi da nazione semi agricola a grande nazione postindustriale moderna.

Proprio noi che viviamo immersi nel bacino mediterraneo per il novanta per cento del nostro territorio, ai popoli del nord Africa in subbuglio possiamo rappresentare la testimonianza vivente di quanto una Costituzione animata dalla emancipazione della conoscenza possa essere strumento della propria complessiva emancipazione sociale.

Ci è voluto impegno. Come diceva Piero Calamandrei "la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé".

Ci vuole impegno e costanza.

Ci vuole lavoro.

Per Calamandrei *"la Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove: perché si muova ha bisogno ogni giorno di rimetterci dentro il combustibile; bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità"*.

La forza della nostra Costituzione dunque sta nel senso di responsabilità civica di cui ciascuno si dota. Il senso profondo della nostra Costituzione, per come ce lo ha trasmesso Calamandrei, non è nella sacralità della Carta, del documento, dell'oggetto.

È nella sacralità dei principi che richiedono attenzione, partecipazione, volontà. Richiedono un senso di responsabilità verso i contenuti reali, verso lo spirito delle leggi che è il vero, unico, sentimento politico che il documento fondativo della nostra normativa conserva prezioso nella sua intimità.

"Per questo - concludeva Calamandrei - una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica". Perché questa indifferenza, questa

inerzia, la nostra pervicace nemica, distrugge il sentimento etico, la responsabilità che ciascuno deve mantenere per non fare di quel documento un semplice pezzo di carta. Chi ha la responsabilità degli studi, della offerta pubblica e/o privata, come recita l'art. 33 della nostra Costituzione, sente su di se questo impegno, l'esigenza di fare strutture che, come le norme, non devono essere soltanto funzionanti ma devono essere, principalmente, vive.

Facciamo strutture vive non soltanto efficienti.

Rispettiamo lo spirito etico della Costituzione in modo che le norme non restino carta poggiata nelle librerie ma che rappresentino l'esigenza viva di una nazione che tende continuamente a livelli di emancipazione maggiori. E per l'università questi livelli sono di due tipi: la competenza nella qualità degli studi e la solidarietà nel sistema delle relazioni umane. In questo la similitudine tra Costituzione e Università, dal mio punto di vista, assume il suo più profondo significato: permettere l'emancipazione di una generazione grazie alla competenza ed alla solidarietà

Moderatore:

Grazie dottor Crosti, adesso un momento molto importante, perché abbiamo parlato un po' tutti, abbiamo parlato di Costituzione rivolta ai giovani, beh, adesso è arrivato il momento di sentire la voce dei giovani, e c'è uno studente che ci racconterà "La costituzione nelle scuole"

Studente Antonio Davide Giordano - IV G, Liceo Statale "Lazzaro Spallanzani" - Tivoli

"La Costituzione nelle scuole"

Salute a tutti. Sono Antonio Davide Giordano del Liceo Scientifico "Spallanzani" di Tivoli. La relazione che vi propongo è proprio sul rapporto tra la scuola e la Costituzione: È stata elaborata insieme ai miei compagni di classe e quindi è un lavoro di gruppo.

Nel Risorgimento italiano, gli intellettuali sentirono, per fini politici, la necessità di dare al popolo un'educazione scolare. Così, nel 1859, la legge Casati invertì il principio dell'*obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione*, affidando successivamente la responsabilità al futuro Stato Italiano e la realizzazione ai Comuni. A partire dalla nascita del Regno d'Italia sono state molte le leggi emanate in materia di istruzione e la più importante è stata la riforma del sistema scolastico operata dal filosofo Giovanni Gentile, che le diede il suo nome. Ma il vero punto di svolta si è avuto nel 1948, quando è entrata in vigore la Costituzione Italiana, nella quale gli articoli 33 e 34 sono dedicati proprio all'istruzione. La Costituzione repubblicana riconosce così il ruolo di educatore che il sistema scolastico svolge nei confronti dei suoi cittadini: l'articolo 34, infatti, sancisce che: *"La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi"*.

In tal modo è riconosciuto a chiunque (cittadini, stranieri e loro figli) il diritto-

dovere all'istruzione. L'istruzione è compito dello Stato, che deve attivarsi per garantire effettivamente il diritto allo studio con una serie di interventi e aiuti finanziari alle famiglie degli studenti bisognosi.

Al diritto all'istruzione è strettamente connessa la libertà di insegnamento, affermata all'articolo 33 della Costituzione, secondo cui: *“l'arte e la scienza sono liberi e libero è l'insegnamento”*. La libertà di insegnamento si lega così alla libertà di manifestare il proprio pensiero con qualunque mezzo di diffusione; alla libertà di esprimere qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione; alla libertà di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno adottare. Tuttavia, la gestione dell'istruzione non è esclusivamente riservata allo Stato. Dal momento che la Costituzione prevede il pluralismo anche nel sistema educativo, consentendo l'esistenza di due tipi di scuole, statali e non statali, essa garantisce nel contempo il funzionamento ottimale ad entrambi. La libertà di enti privati di creare istituti di insegnamento trova tutela anche a livello sovranazionale. L'articolo 14 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dedicata al diritto all'istruzione, prevede infatti, al comma 3, la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici e delle disposizioni nazionali che disciplinano la materia. Con Legge 10 marzo 2000, numero 62 sulla parità scolastica si è delineato un nuovo sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Oggi il vero problema del sistema scolastico italiano non è il tasso di analfabetismo, che riguarda solo il 12% della popolazione (*fonte Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo*), ma il rendere gli studenti “cittadini consapevoli” di vivere in una società, e di fare parte di uno Stato, proprio com'è scritto anche nello “Statuto degli Studenti e delle Studentesse”, dove si legge che la scuola “è luogo di formazione e educazione, di esperienza sociale informata ai valori democratici” e dove si “opera per garantire la formazione alla cittadinanza”.

Per la maggioranza dei giovani la Costituzione è qualcosa di estraneo. Molti pensano che ormai sia vecchia, nonostante i “suoi” 63 anni siano pochi rispetto ai più di duecento della Costituzione Statunitense. È importante ribadire ai giovani l'importanza dei Padri Costituenti nella storia dello Stato italiano, inserendoli magari tra i Padri Risorgimentali della Patria, proprio perché hanno provato a mettere in pratica la famosa frase pronunciata da Massimo D'Azeglio “fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani”. Anche il Presidente Napolitano nel 2007, in occasione dei sessanta anni della Carta Costituzionale, lanciò l'allarme sulla scarsa conoscenza che hanno di essa le nuove generazioni. Per tali motivi, nel 2009, il Ministero della Pubblica Istruzione sentì il bisogno di inserire come disciplina didattica anche lo studio della Costituzione, istituendo la materia di “Cittadinanza e Costituzione”, con lo scopo di rispondere anche ad esigenze del territorio, quali, ad esempio, la lotta all'illegalità, alla violenza e al bullismo. Nonostante il progetto sia partito, rimangono degli ostacoli per l'attivazione che riguardano i programmi e le ore da destinare.

D'altra parte i ragazzi, che hanno l'opportunità di frequentare la scuola, non

sono pienamente consapevoli di ciò che gli viene offerto, recando in tal modo un danno non solo a se stessi ma anche a coloro che non godono di questo diritto sancito dalla Costituzione. È per tale motivo che oggi diviene impellente riscoprire questi principi fondamentali. Un mezzo per attuare ciò, è lo studio della Carta Costituzionale. In un futuro, nemmeno molto lontano, diventeremo cittadini Europei. Quindi per divenire cittadini Europei è necessario essere a conoscenza della nostra Costituzione. Così finalmente tutti noi giovani ci sentiremo italiani, senza desiderare una “secessione”.

Moderatore:

Bravissimo, complimenti per la lucida e precisa esposizione e per i contenuti. Grazie ancora.

Ora, assisterete ad una cosa incredibile, Voi non lo sapete ma il presidente del consiglio dei governatori ha anche una capacità magica, ora io trasformo il professor Ferraro nel Dottor Giovine.

PDG Prof. Naldo Anselmi:

Mentre che il professor Ferraro arriva al microfono, desidero ringraziare ufficialmente colui che ha costruito insieme a Ferraro il DVD, Alberto Vinci.

PDG Prof. Bruno Ferraro

Io raccolgo la provocazione del presidente del consiglio dei governatori. Il dottor Giovine è il Console Generale d'Italia a Stoccarda e al Consolato di Stoccarda fa capo la più grossa comunità di Italiani nel mondo, seconda soltanto a Buenos Aires. Naturalmente nel tentativo di parlare di Costituzione dovunque, non abbiamo fatto a meno di sfruttare anche questa opportunità: c'è stato un incontro a Stoccarda, qui abbiamo il funzionario del Ministero degli Esteri, vice Console, lo sentiremo dopo in una sua riflessione, già Console a Saarbrücken, e in quei giorni passati a Stoccarda probabilmente ho vissuto momenti significativi di questa lunghissima cavalcata attraverso la Costituzione. Delle due pagine che ha mandato il Console Giovine, che saranno inseriti negli atti del convegno, voglio sottolineare soltanto due aspetti: il primo, per gli italiani all'estero, in particolare in Germania che ospita la più numerosa comunità di emigrati italiani in Europa, il tema della Costituzione assume un valore legato, in primis, alla rappresentanza; la modifica della Carta che ha introdotto il diritto di voto per i cittadini residenti all'estero è stata percepita come la concretizzazione di un sogno. Dopo la retorica degli esordi, l'esperienza dei primi anni di concretizzazione di questo sogno ha evidenziato limiti che tuttavia non ne intaccano la significatività, anche simbolica, limiti legati, in particolare, alle modalità di esercizio del diritto di voto, alla tutela della segretezza dello stesso, in generale al grado di conoscenza sui temi delle competizioni elettorali presso le nostre comunità; il secondo, non certo in ordine di importanza, grande aspetto di rilievo costituzionale per le nostre comunità all'estero, è rappresentato dal diritto al lavoro, un aspetto che per la quasi

totalità delle prime generazioni di ogni emigrazione, dalle emigrazioni più manuali a quelle più intellettuali presenta il denominatore comune della medesima motivazione, l'emigrazione come soluzione al problema dell'assenza o della sotto occupazione. I provvedimenti normativi legati al rientro dei cervelli od agli incentivi per il rientro degli emigranti che desiderano aprire una attività nella propria terra d'origine non si sono dimostrati attraenti come le intenzioni avrebbero desiderato. È un aspetto su cui bisognerebbe fare una seria riflessione proprio con riferimento con ciò che sta capitando nel nostro paese. La riflessione a questo proposito, sono di pertinenza non esclusiva dell'ambito Costituzionale anche se questo ambito svolge un ruolo determinante nell'orientare sensibilità e scelte.

Della lettera di saluto che il Dottor Giovine ha inviato e che sarà inserita negli atti del convegno subito dopo questo mio intervento, vado a leggere le ultime cinque righe:

"In definitiva, a margine degli spunti che ho presentato alla Vostra attenzione, credo che se le analisi che Vi vedono riuniti oggi sapranno mantenere viva l'attenzione anche sugli aspetti del diritto costituzionale che superano i confini nazionali e coinvolgono le nostre comunità di emigrazione, l'obiettivo sarà stato ulteriormente raggiunto.

Vi auguro quindi una mattinata intensa e proficua di approfondimenti ...".

Lettera del Dott. Alessandro Giovine - Console Generale d'Italia a Stoccarda "Saluto al Convegno"

Egregio Presidente, illustri Signori ospiti.

Desidero ringraziare il Presidente prof. Bruno Ferraro per l'organizzazione di questo evento al quale avrei desiderato essere presente se impegni di servizio non mi avessero trattenuto. Desidero inoltre esprimere un ringraziamento ai relatori per i contributi di alto profilo ad un tema la cui attualità permane e si rinnova di pari passo con l'evoluzione del nostro Paese.

Nel rivolgere a voi tutti un caloroso augurio di proficuo confronto e studio, colgo l'occasione per evidenziarne un aspetto che, per ragioni professionali, avverto particolarmente vicino, ovvero il tema della Costituzione per gli Italiani fuori dai confini: un ambito che non può essere ritenuto avulso dal più generale contesto di approfondimento sulla vitalità della nostra Carta fondamentale.

Per gli italiani all'estero, in particolare in Germania (che ospita la più numerosa comunità di emigrazione italiana in Europa), il tema della Costituzione assume un valore legato *in primis* alla rappresentanza. La modifica della Carta che ha introdotto il diritto di voto per i cittadini residenti all'estero, prevedendo l'elezione di specifici rappresentanti in Parlamento a loro volta residenti all'estero, è stata giustamente percepita come la concretizzazione di un sogno, quello del riconoscimento dell'appartenenza ad una comunità nazionale nella sua forma più nobile, l'elettorato attivo e passivo in cui sublimare la grande storia della nostra emigrazione.

Questo è stato certamente il primo intento del legislatore, a cui occorre aggiun-

gere l'ambizione di arricchire le riflessioni ed i contributi all'attività parlamentare grazie alle sensibilità diverse, molteplici e preziose maturate dagli eletti all'estero, 12 Deputati e 6 Senatori in rappresentanza delle nostre comunità nei cinque continenti.

Dopo la retorica degli esordi, l'esperienza dei primi anni di concretizzazione di questo sogno ha evidenziato limiti che, tuttavia, non ne intaccano la significatività, anche simbolica. Limiti legati in particolar modo alle modalità di esercizio del diritto di voto, alla tutela della segretezza dello stesso, più in generale al grado di conoscenza ed informazione sui temi delle competizioni elettorali presso le nostre comunità (ed il certamente migliorabile livello di partecipazione ne parrebbe una conferma).

Questi limiti costituiscono, a ben vedere, enfattizzazioni di aspetti, in particolare quello sull'informazione circa i temi delle competizioni elettorali, che costituiscono terreno di confronto in ogni democrazia matura ed in cui la riflessione costituzionale può esercitare tutto il suo ruolo.

Il secondo (non certo in ordine di importanza) grande aspetto di rilievo costituzionale per le nostre comunità all'estero è rappresentato dal diritto al lavoro. Un aspetto che per la quasi totalità delle prime generazioni di ogni emigrazione, dalle emigrazioni più manuali a quelle più intellettuali, presenta il denominatore comune della medesima motivazione: l'emigrazione come soluzione al problema dell'assenza o della sottooccupazione. I provvedimenti normativi legati al rientro dei cervelli, o agli incentivi per il rientro degli emigranti che desiderano aprire una attività nella propria terra di origine non si sono dimostrati attraenti come le intenzioni avrebbero desiderato.

La riflessione a questo proposto sono di pertinenza non esclusiva dell'ambito costituzionale, anche se questo ambito svolge un ruolo determinante nell'orientarne sensibilità e scelte.

In definitiva, a margine degli spunti che ho presentato alla Vostra attenzione, credo che se le analisi che Vi vedono riuniti oggi sapranno mantenere viva l'attenzione anche sugli aspetti del diritto costituzionale che superano i confini nazionali e coinvolgono le nostre comunità di emigrazione, l'obiettivo sarà stato ulteriormente raggiunto.

Vi auguro quindi una mattinata intensa e proficua di approfondimenti e Vi ringrazio per il Vostro contributo in termini di studio ma anche di passione, senza la quale ogni materia sarebbe priva dell'anima che la fa vivere.

Moderatore

Grazie. Ora ritrasformo Ferraro in Ferraro, e diamo la parola per un breve flash al dottor Casciello.

Dr. Alfredo Casciello

“La Costituzione per gli Italiani all’Estero”

Desidero innanzi tutto ringraziare il comitato organizzatore ed in particolare il Presidente Ferraro per l'invito. Nel salutare il Presidente del Consiglio dei

Governatori, nonché moderatore, vorrei rassicurarlo perché nei miei servizi prestatati all'estero ho trascorso una dozzina di anni in Germania per cui ho acquisito la forma mentis prussiana, quindi tranquillo.

Quando restiamo via da casa per un periodo piuttosto lungo: o per un viaggio, o per lavoro, immancabilmente, dopo una prima fase di entusiasmo e di interesse per la realtà in cui ci troviamo ad operare, inizia a insorgere un sentimento di rivalutazione della propria casa, delle proprie abitudini, della rete di relazioni sociali a cui siamo adusi: ciò che ci circonda è bello e interessante ma il pensiero corre sempre più spesso alla realtà che ci manca.

Analogamente avviene per chi ha lasciato l'Italia per motivi di lavoro: che sia un giovane ricercatore universitario a Chicago, o un operaio in una casa automobilistica di Stoccarda, o un gelataio stagionale a Bruxelles, o l'affermato ristoratore di Toronto.

Una tale situazione genera una disposizione particolare: all'estero, in genere, si vede l'Italia con altri occhi, più indulgenti, con una maggiore inclinazione ad un atteggiamento più comprensivo, sicuramente più oggettivo, meno fazioso rispetto a quanto spesso avviene in Patria.

Si prova per l'Italia un attaccamento, possiamo anche dirlo: un amore (che non esclude atteggiamenti anche di critica), che per chi non ha mai vissuto all'estero è difficile sperimentare.

Lo si è potuto constatare, da ultimo, anche in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dello Stato unitario italiano nei Paesi di tradizionale emigrazione italiana, dove le manifestazioni organizzate hanno registrato una notevolissima e a volte commovente partecipazione dei nostri connazionali.

Un secondo aspetto che caratterizza le nostre comunità fuori dei confini nazionali è il seguente: nelle comunità italiane all'estero è percepibile una notevole sete di elementi di identificazione nazionale positivi, di riferimenti che possano costituire motivo di aggregazione e altresì di distinzione rispetto ai cittadini del Paese ospitante, i quali, in alcune realtà, soprattutto in passato, non hanno reso facile l'inserimento professionale e sociale dei nostri emigrati.

C'è sete di Italia, di un'Italia positiva, al di là e ben oltre i tradizionali campi nei quali gli Italiani sono stati da sempre apprezzati, ma che spesso hanno prodotto stereotipi limitanti (come, ad esempio, la cucina e il bel canto, che hanno indotto sovente esemplificazioni del tipo "pizza e mandolino").

Non a caso negli ultimi anni tra le comunità italiane all'estero, specie tra le più emancipate e maggiormente integrate nei Paesi ospitanti, si vanno affermando nuovi elementi di identificazione nazionale, più evoluti, maggiormente al passo coi tempi, quali il design, la promozione del nostro patrimonio culturale, l'ingegneria automobilistica, la tecnologia (ad esempio, la Ferrari è diventata nel mondo un simbolo del made in Italy).

È questo il terreno fertile dove può e, a mio avviso, deve essere seminata un'attenzione particolare alla conoscenza della Costituzione italiana.

I due aspetti di cui abbiamo parlato: una certa attitudine ad una visione oggettiva, scevra da pregiudizi e da faziosità forzate, così come il bisogno di identifi-

cazione nazionale, costituiscono formidabili elementi “fertilizzanti” per tale semina.

La conoscenza della Costituzione può rappresentare, oltre che un legame con la Patria (nell’espressione più alta e caratterizzante dell’ordinamento nazionale), un nobile e qualificante motivo di identificazione per i connazionali all’estero; non solo, essa può costituire altresì un momento altamente fondante per la riscoperta di una coscienza civica delle nostre comunità, con una funzione quindi anche di ausilio ad uno sviluppo sociale e culturale che è in atto nelle comunità stesse.

Negli ultimi decenni, infatti, nelle nostre comunità all’estero si è andata sempre più sviluppando una domanda di partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale dell’Italia: un desiderio di appartenere effettivamente alla vita nazionale e di voler contribuire pienamente allo sviluppo e all’identità nazionale e internazionale del nostro Paese.

Il flusso degli italiani verso l’estero, oltre all’emigrazione di tipo tradizionale, ha assunto negli ultimi anni nuove forme, con la mobilità di studenti universitari, di ricercatori, di nuovi imprenditori, pienamente al corrente della vita politica italiana e animati dal desiderio di contribuire alla sua evoluzione ed alla proiezione internazionale del “Sistema Italia”.

E proprio una modifica della Costituzione (a coronamento di un iter politico lungo e complesso) ha suggellato questa evoluzione partecipativa: precisamente la modifica dell’art. 48, avvenuta con una legge costituzionale del 2000, che ha reso possibile il voto dei cittadini italiani all’estero nei Paesi di residenza, in applicazione altresì di un altro principio basilare ed avanzatissimo della nostra Costituzione, quello di promuovere una eguaglianza effettiva di tutti i cittadini, provvedendo a rimuovere gli ostacoli che, al di là della proclamazione formale di eguaglianza, limitano di fatto il principio stesso.

Nel caso specifico, infatti, anche prima della riforma costituzionale i cittadini italiani residenti fuori dei confini nazionali avevano diritto al voto, ma soltanto recandosi di persona nel Comune italiano di residenza e a proprie spese (salvo alcune agevolazioni concernenti le tratte pubbliche in Italia), con gli impedimenti effettivi relativi alla necessità di assentarsi dal lavoro, alla difficoltà di spostare un intero nucleo familiare, alla distanza dai confini nazionali, difficoltà che è facile immaginare: si pensi soltanto a chi era residente in un altro continente...

In sintesi, nei miei periodi di permanenza fuori d’Italia ho avuto conferma che il senso del ruolo e dell’esistenza stessa delle comunità italiane all’estero deriva dalla profondità del legame e dall’intensità dei rapporti con la Madrepatria, oltre che dagli interessi culturali, sociali e politici dei singoli soggetti che le compongono.

La Costituzione italiana, fondamento e riferimento dei valori di civiltà e di democrazia della nostra Repubblica, può costituire una sintesi di tutto ciò, una bandiera di civiltà da sventolare con giustificato orgoglio (come noto, la nostra Carta Costituzionale è considerata tra le migliori al mondo per completezza ed enunciazione di valori).

Essa può rappresentare un “ritorno” ad una casa comune, al di là dei confini geografici, ad un patrimonio oggettivo e condiviso di ideali e di valori che caratterizzano il nostro essere cittadini italiani ovunque.

Un tetto sotto cui ritrovarsi e un faro a cui riferirsi, con rinnovata consapevolezza civica, in una dimensione sia nazionale che internazionale.

Moderatore

Grazie Dott. Casciello

CONCLUSIONI

CC Dott. Stefano Camurri Piloni

Arduissimo compito cercare di tirare delle conclusioni. Prima di tutto, un po' bizzarramente desidero ringraziare il governatore Anselmi, per tutto quanto ha fatto per questo importantissimo service, per questo tema nazionale e tramite lui ringrazio tutti quelli che si sono adoperati per la riuscita di questa giornata, in particolare il professor Ferraro che si è adoperato continuamente, mi complimento per la riuscita del DVD; io non amo i DVD, non amo i DVD flash, non amo queste cose perché fanno solamente una gran confusione in testa, mentre invece questo è stato concreto, pratico, si è capito bene il messaggio che voleva dare, complimenti proprio all'attuazione di questo DVD.

Ognuno, per diverse strade, avete portato un mattoncino di conoscenza, con questo mattone di conoscenza, beh, dato che il nostro presidente internazionale parla di fari, invece che costruire un muro, che sarebbe una divisione, stiamo tentando di costruire un faro, un punto da cui possa partire la luce, da cui possa partire la conoscenza; certamente, parlare in una mattinata di Costituzione è come ridurre la fisica quantistica a un opuscolo di mezza paginetta; potremmo stare a discuterne per settimane, avremo sempre qualcosa da scoprire e da imparare. Credo che il messaggio forte sia che la Costituzione è valida, la Costituzione è bella, la Costituzione è attuale: prendiamo un ulteriore spunto per studiarla, conoscerla; amarla deve essere già insito nell'essere italiani, perché se siamo italiani dobbiamo amarla, beh, i figli amano i genitori? Beh, a parte qualcuno che li ammazza, ovviamente i figli amano i genitori, noi siamo figli della nostra patria, non possiamo non amare la nostra mamma, la nostra Costituzione, quindi è già insito amare la Costituzione, conosciamola, divulgiamola, prima, com'è stato fatto in Sicilia, forse non abbiamo questa grandissima conoscenza della Costituzione, però sappiate che di qualsiasi cosa noi andassimo a chiedere purtroppo la conoscenza sarebbe un po' scarsa, allora impegniamoci a conoscerla di più, a farla conoscere e dato che io sono un pediatra, specializzato in pediatria preventiva, a chi è che dobbiamo farla conoscere, a noi? Sì, ma fondamentalmente ai ragazzi, che sono il futuro. Impegniamoci tutti.

Ringraziamo ancora Naldo e tutto il suo staff per quello che hanno fatto, però lasciamoci con l'impegno da parte di tutti di farci promotori di cultura, promotori della Costituzione. Grazie.

CHIUSURA

CC Dott. Stefano Camurri

Il Governatore Naldo Anselmi deve concludere con alcuni ringraziamenti

DG Prof. Naldo Anselmi

Fuori programma ma a coronamento di questa giornata io desidero dare ai relatori un segno di riconoscimento e di ringraziamento; desidero dare un cofanetto che contiene tre volumetti sulla celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia, opera del comitato distrettuale apposito, ed il mio guidoncino. (il Governatore consegna il cofanetto ed il suo guidoncino a: prof. Gianfranco Amenta; l'avv. Simone Ariano; il dott. Luigi Crosti; la prof.ssa Luisa Rettighieri; il Console dott. Alfredo Casciello; al rappresentante del Comune di Tivoli ed al rappresentante del Comune di Guidonia, presenti in sala, per i rispettivi Sindaci. Fa presente che non ha chiamato per la consegna del riconoscimento altre personalità perché già fatto in precedenza)

Ed ora la chiusura, spetta al Presidente del Consiglio dei Governatori, ma un grazie ve lo devo fare ugualmente. Ma prima di chiudere desidero consegnare un dono particolare: è una medaglia che riporta l'effigie del nostro Papa, di Papa Giovanni Paolo II che il prossimo primo maggio sarà Beatificato; è una reliquia questa ed è una delle pochissime che circolano, ringrazio Alberto Vinci e mi onoro di donarla al Presidente del Consiglio dei Governatori.

CC Dott. Stefano Camurri

Mi sento veramente imbarazzato nel ricevere questo dono che non merito perché non ho fatto assolutamente nulla. Veramente sono commosso; ringrazio Naldo, ringrazio il Distretto, Vinci in particolare, e facciamo una chiusura congiunta. Dici che a chiudere spetta al Presidente del Consiglio dei Governatori ma sei il padrone di casa e quindi chiudiamo questo convegno insieme augurando a tutti una buona Pasqua, la buona salute ed un abbraccio a tutti.

